SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 255/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. **192**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall'Amministrazione penitenziaria, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:

a) medicina generale;

b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;

c) patologie infettive e terminali;

d) dipendenze patologiche;

e) salute mentale.

3. L'uniformità degli interventi e delle prestazioni è garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.

Art. 3.

1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina con legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite.

2. La legge regionale definisce le modalità di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi e secondo i principi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, e degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

Art. 4.

1. L'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati nel territorio regionale è assicurata dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

Art. 5.

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge medesima, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1999, n. 165, S.O.:

«Art. 9 *(Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome)*. — 1. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».

10G0214

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010.

Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta al Consiglio dei Ministri di deliberazione dello stato di emergenza nazionale qualora si verifichino calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2001, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, ed in particolare l'articolo 3, che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, in situazioni di eccezionalità emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della Regione interessata dall'evento, a disporre, con proprio decreto, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 11 gennaio 1993, recante approvazione del Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla revisione e all'aggiornamento del predetto Piano;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 7 ottobre 2010;

Acquisito l'assenso delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

È approvato il Piano di pronto intervento nazionale di cui all'allegato A - che abroga e sostituisce il precedente Piano approvato con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 11 gennaio 1993.

Roma, 4 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

PIANO DI PRONTO INTERVENTO NAZIONALE PER LA DIFESA DA INQUINAMENTI DI IDROCARBURI O DI ALTRE SOSTANZE NOCIVE CAUSATI DA INCIDENTI MARINI

Allegato A

1 – GENERALITA'

1.1 – premessa

L'art.11, 4° comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 individua limiti e competenze del Dipartimento della Protezione Civile in materia di inquinamento del mare da idrocarburi o da altre sostanze nocive in caso di emergenza nazionale.

Tale norma recita: "Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi *di cui il Ministro della Marina Mercantile dispone, il Ministro della Marina Mercantile* [(*)] *chiede al Ministro della Protezione Civile di promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile".*

1.2. – introduzione

Il presente *"piano di pronto intervento nazionale"* rappresenta il terzo livello temporale del piano operativo nazionale comprendente:

a - **al primo livello**, i piani operativi di pronto intervento locale, predisposti da ciascun Capo di Compartimento Marittimo ed i vari piani predisposti dalle province in base agli indirizzi regionali, per quanto attiene all'inquinamento su costa;

b. - **al secondo livello**, il piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Esso disciplina le modalità operative di intervento del Dipartimento della Protezione Civile e delle componenti e strutture centrali e periferiche del servizio nazionale della protezione civile, coordinati dal Dipartimento stesso ai sensi della L. n. 225 del 1992.

1.3 – definizioni

Limitatamente agli usi del presente piano, la terminologia di seguito indicata assume i seguenti significati:

a - per "*difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive*" si intendono tutte le azioni, non solo operative, finalizzate alla

- salvaguardia delle vite umane e tutela di tutti gli interessi economici ed ambientali;
- eliminazione del rischio, limitazione dei danni e attività di bonifica;
- attuazione, coordinata con i competenti organi istituzionali, di tutte le iniziative necessarie ed indilazionabili per la ripresa delle normali condizioni di vita e di libera fruizione delle zone interessate dall'inquinamento o dalla sua minaccia;

b - per "*incidente marino*" si intende qualsiasi evento, anche doloso, che causi o minacci di causare sversamenti in mare e/o su costa di idrocarburi o di altre sostanze nocive;

c - per "*costa*" o "*zona costiera*" si intende il tratto di territorio compreso tra due limiti ideali:

- il primo ricadente in mare oltre il quale - procedendo verso terra - per scarsa profondità del fondale o per ostacoli naturali, non possono più operare i battelli antinquinamento ed i mezzi nautici idonei ad azioni di contenimento e recupero meccanico;
- il secondo ricadente in terra, là dove, per azione di marea, risacca o mareggiata, può arrivare il prodotto inquinante sversato in mare;

d - per "*operazioni a terra*" s'intendono tutte quelle attività che vanno dalla raccolta del prodotto inquinante in "zone costiere", allo stoccaggio provvisorio ed al successivo avvio allo smaltimento o al recupero;

[(*)] Le competenze del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di lotta agli inquinamenti sono ora attribuite al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi dell'art.1 – comma 10- della Legge 24.12.93 n. 537).

e - per "*smaltimento*", ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs.152/06, si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del citato decreto;

f - per *"recupero"*, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs.152/06, si intende ogni operazione che utilizza rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del citato decreto;

g - per "*stoccaggio",* ai sensi dell'art.183, comma 1, si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del citato decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

h - per "*deposito temporaneo*" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni indicate dall'art.183 del D.Lgs.152/06. Le acque oleose raccolte dai mezzi disinquinanti, sino a quando sono a bordo di tali mezzi, sono da considerarsi quale carico della nave e non in deposito temporaneo o stoccaggio;

i - per *"discarica"*, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.36/03, si intende l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno;

j - per *"direzione strategica"* si intende la condotta unitaria di tutte le attività a livello centrale e periferico a terra ed in mare, mirate alla difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive; in particolare rimangono nell'ambito della direzione strategica tutte le decisioni relative alla gestione dell'inquinamento aventi rilevanza politica o socioeconomica quali, ad esempio, la scelta della strategia di intervento, la scelta del sito in cui eseguire/confinare l'oggetto dell'incidente marino, l'adozione dei provvedimenti legali che supportano l'attività effettuata in emergenza, la ricerca delle risorse finanziarie, ecc.;

k - per *"direzione operativa"* si intende l'autorità delegata ad un funzionario responsabile di impiegare le forze assegnate per le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive in uno specifico settore di intervento (es. in mare, in terra, una determinata area territoriale, ecc), nonché di ritenere o delegare la direzione tattica di dette forze;

l - per *"direzione tattica"* si intende l'autorità delegata ad un'Autorità di area di attribuire compiti alle forze assegnate per condurre le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive nel settore di intervento assegnato. L'autorità che esercita la direzione tattica è anche responsabile delle unità poste nella sua disponibilità;

m - per *"Autorità Marittima Designata"* si intende l'Autorità Marittima cui è delegata la direzione tattica delle operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive in mare. L'Autorità Marittima Designata sarà nominata, se del caso, dall'autorità che ha la direzione operativa nello specifico settore d'intervento;

n - per *"Comandante in zona"* si intende si intende l'autorità delegata al Comandante di nave per la direzione ed il controllo dettagliato dei movimenti e delle manovre necessarie alle unità navali per svolgere i compiti assegnati.

2 – PIANO OPERATIVO

2.1- scopo del piano

Il presente piano:

- predispone le norme esecutive per esercitare direttamente la direzione di tutte le operazioni di riduzione del danno finalizzate alla bonifica;
- regolamenta forme e modalità pratiche/esecutive di intervento che le Autorità dello Stato, centrali e periferiche, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali, debbono porre in atto nel rispetto della normativa vigente, al fine di conseguire il massimo risultato possibile nell'azione di bonifica e di contenimento dei danni che possono essere causati a persone e ambiente da un inquinamento marino da idrocarburi o da altre sostanze nocive.

2.2 – concetto operativo

Gestire l'emergenza nazionale e condurre a termine, nel più breve tempo possibile, le operazioni di riduzione del danno finalizzate alla bonifica iniziate sotto il coordinamento del Capo di Compartimento Marittimo competente, secondo il piano operativo di pronto intervento locale adottato d'intesa con le componenti del servizio nazionale della protezione civile, nell'ambito del piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella zona di mare o di costa inquinata, attuando tutte le necessarie misure di carattere operativo - logistico, organizzativo, amministrativo e normativo, iniziando da quelle che possono essere predisposte in sede di pianificazione ed adattando l'azione successiva all'evolvere della situazione.

2.3 – applicazione del piano

Il presente piano trova applicazione in tutti i possibili inquinamenti marini o costieri, qualunque siano le fonti e le situazioni che li hanno originati, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 225/92, ovvero, nei casi di situazioni emergenziali eccezionali che possano compromettere l'integrità della vita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 286/02.

Poiché un inquinamento del mare può verificarsi in forme, modalità e situazioni diversissime, non è possibile dettare norme dettagliate ma solo dare direttive che siano valide in ogni circostanza.

Il presente piano ha la sua prima applicazione con l'attivazione del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio ed emergenze marittime del Dipartimento della Protezione Civile nel momento in cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e/o il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, comunica la notizia dell'avvenuta dichiarazione di emergenza locale. L'attuazione del piano si completa nel momento in cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/92, o in caso di eccezionalità della situazione emergenziale decretata ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 286/2002.

La zona di mare entro i cui limiti si applicano le disposizioni del piano, è compresa tra la costa ed il limite esterno delle Zone di Protezione Ecologica, così come definite dalla Legge n. 61/2006. I limiti esterni delle Zona di Protezione Ecologica sono determinati in conformità ad accordi con gli Stati interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono quantificate le risorse finanziarie occorrenti per il contrasto dei contesti emergenziali insorti, nonché le modalità di erogazione delle stesse, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2.4 – organi responsabili

Gli organi responsabili dell'applicazione del piano sono:

2.4.1.- A livello centrale:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso il **Dipartimento della Protezione Civile** il quale assume, a livello centrale, la direzione strategica delle operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive di tutte le forze impegnate a livello

centrale e periferico. Il medesimo Dipartimento, anche tramite la convocazione del Comitato Operativo di cui all'art.10 della l.225/92 e s.m.i, assicura il coordinamento delle operazioni di disinquinamento in terra e in mare attraverso le amministrazioni responsabili secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3.3.1. Per lo svolgimento di tale attività si avvale delle proprie strutture di coordinamento, direzione e conoscenza tecnico-scientifica, nonché delle strutture centrali e regionali del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare** concorre alla gestione dell'emergenza con la sua organizzazione attivando:
  - la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare-Divisione VII;
  - il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto - Gabinetto;
  - l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), in particolare per il monitoraggio scientifico della qualità dell'ambiente marino e per il prelievo dei dati necessari alla valutazione del danno ambientale conseguente all'inquinamento;
  - la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;
- il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** concorre alla gestione dell'emergenza attivando l'organizzazione centrale e periferica del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a cui è assegnata la direzione operativa delle operazioni in mare (strutture/uomini/mezzi). Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto disimpegna la direzione operativa delle attività in mare attraverso la propria Centrale Operativa e/o l'Autorità Marittima Designata cui è assegnata, se del caso, la direzione tattica delle operazioni in mare atte a fronteggiare l'emergenza.
- il **Ministero dell'Interno** concorre alla gestione dell'emergenza attivando:
  - il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che fornisce, anche attraverso le proprie Direzioni Regionali ed Interregionali e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il contributo tecnico al fine di assicurare la pubblica incolumità, sia dal punto di vista del rischio incendio sia da quello dell'esposizione a sostanze pericolose, nonché per concorrere con procedure di monitoraggio strumentale e attività di vigilanza antincendio alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dall'evento;
  - le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo territorialmente interessate dall'evento, cui è affidata la direzione operativa delle componenti statali del Servizio Nazionale della Protezione Civile in caso di inquinamento della zona costiera;
- il **Ministero della Difesa**, per l'impiego dei mezzi utilizzabili per le operazioni antinquinamento e/o di altri mezzi/personale come necessario;
- il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** concorre alla gestione dell'emergenza, con particolare riferimento alle aree protette, attivando l'organizzazione centrale e periferica del Corpo Forestale dello Stato;
- il **Ministero della Salute** per l'allertamento e l'attivazione delle dipendenti strutture sanitarie;
- il **Ministero dello Sviluppo Economico –** (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche), nel caso di incidenti derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per il coordinamento dei propri Uffici dirigenziali sedi periferiche dell'U.N.M.I.G competenti per territorio;
- l'**Agenzia delle Dogane** per lo snellimento di tutte le procedure fiscali e burocratico - amministrative connesse sia con le eventuali problematiche di stoccaggio provvisorio e avvio a smaltimento degli oli raccolti e di altri prodotti o materiali inquinanti o inquinati, sia per agevolare l'eventuale arrivo e l'utilizzazione, nel territorio nazionale, di mezzi e materiali provenienti da paesi esteri per fronteggiare l'emergenza.

2.4.2.- A livello periferico:

- **l'Autorità Marittima Designata,** se nominata, esercita la direzione tattica delle attività in mare per la difesa da inquinamento da idrocarburi o da altre sostanze nocive. Per lo svolgimento di tali compiti nomina e può avvalersi del Comandante in Zona il quale mantiene il controllo delle unità navali in mare. L'Autorità Marittima designata mantiene i contatti con l'Autorità Giudiziaria;

- il **Prefetto** titolare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio che, nell'eventualità in cui l'inquinamento giunga in costa, assume la direzione operativa a terra di tutte le forze statali a disposizione previste dallo specifico Piano Provinciale al fine di assicurare la sicurezza pubblica, la difesa dell'ambiente, nonché la pulizia, raccolta ed avvio allo smaltimento dei materiali inquinanti;
- i **Comandi Territoriali Periferici di Forza Armata** con funzioni logistiche ed amministrative con competenza territoriale, operanti nell'area colpita dall'emergenza, mettono a disposizione le proprie organizzazioni secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze;
- i **Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato** operanti nell'area protetta colpita dall'emergenza, mettono a disposizione le risorse umane e strumentali disponibili, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato Generale del CFS;
- il **Presidente della Regione** che, nell'ambito di attuazione degli indirizzi regionali per il concorso nelle attività di emergenza, assicura - nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato - nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di protezione civile;
- il **Presidente della Provincia,** nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dà attuazione a quanto previsto dal piano provinciale di emergenza;
- il **Sindaco/Sindaci** del comune/comuni il cui litorale sia stato direttamente interessato dall'inquinamento, o ne sia minacciato, che garantisce l'attuazione delle misure di informazione ed assistenza alla popolazione;
- **l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente** (A.R.P.A.) con competenze nell'ambito dell'analisi della sostanza inquinante e nella valutazione e monitoraggio del livello di contaminazione;
- la **Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche** (uffici dirigenziali) e le sedi periferiche dell'U.N.M.I.G. competenti per territorio per la definizione, ai sensi del D. L.vo 624/96, degli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo al verificarsi di eruzioni del pozzo stesso nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

3 – EMERGENZA

3.1 – Fasi operative per la gestione dell'emergenza NAZIONALE

Le fasi operative per la gestione dell'emergenza nazionale si suddividono in:

- la **fase di allertamento**, che scatta quando si ha notizia della dichiarazione della emergenza locale;
- la **fase di emergenza nazionale**, che viene attivata a seguito della intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 L. 225/92 o di Decreto da parte del presidente del Consiglio dei Ministri *ex* art. 3 Legge 286/02.

A seguito dell'attivazione della fase di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del presente Piano raccordandosi con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, responsabile della fase locale dell'emergenza.

Di ciò viene altresì data conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

3.2 – fase di allertamento – EMERGENZA LOCALE

L'inquinamento si mantiene ancora nella sfera di competenza dell'Autorità Marittima e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In questo caso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare devono mantenere costantemente aggiornato il Dipartimento della Protezione Civile.

3.2.1. – Compiti del Dipartimento della Protezione Civile:

Appena ricevuta notizia della dichiarazione di "**emergenza locale**", validata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sala Situazione Italia (SSI) del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio ed emergenze marittime (SI.STE.MA.) informa il Direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze il quale, su conforme parere del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dà disposizioni perché la Sala Situazione Italia provveda, a:

- mettere in stato di allerta tutti i componenti del SI.STE.MA. e gli uffici del Dipartimento della Protezione Civile in base a quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative interne;
- allertare il personale designato per assicurare il servizio H24 del Centro Operativo Emergenze Marittime (COEMM);
- allertare il personale designato quale Ufficiale di Collegamento con la M.M.;
- attivare un flusso costante di informazioni con:
  - il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII;
  - il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** - Gabinetto - Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
  - il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
  - il **Ministero dell'Interno** - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
  - il **Ministero della Difesa** - Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) nel caso sia ragionevole ipotizzare l'impiego dei mezzi navali della Marina Militare con adeguate capacità di Comando, Controllo e Supporto Logistico o con specifiche capacità antinquinamento o di altri mezzi delle Forze Armate;
  - il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** - Corpo Forestale dello Stato;
  - il **Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi;

- prendere contatto con la Regione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) interessati, al fine di accertarsi circa l'avvenuta predisposizione delle misure di rispettiva competenza;
- allertare le organizzazioni nazionali di Volontariato attrezzate a fronteggiare l'opera di decontaminazione costiera ed i centri specializzati per la cura dell'avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini;
- attivare il proprio Ufficio Attività Aeronautica , per la messa in stato di allerta di:
  - aeromobili del Dipartimento della Protezione Civile;
  - aeromobili dell'Amministrazione della Difesa e di altri Enti/Amministrazioni dello Stato a supporto di attività di scoperta e controllo;
- attivare il proprio Centro Operativo Emergenze Marittime per la messa in stato di allerta del comparto industriale per la eventuale messa a disposizione delle proprie risorse.

IL Centro Operativo Emergenze Marittime**.**

- segue la situazione, acquisendo ed elaborando ogni notizia utile e redigendo ogni dodici ore, un rapporto generale;
- mantiene i contatti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per acquisire le informazioni sull'evoluzione dell'evento;
- segue le eventuali attivazioni di aiuti internazionali avvenute in forza di Accordi o Convezioni e le collaborazioni sia di carattere operativo che scientifico provenienti dalle organizzazioni a carattere internazionale quali l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), l'Organizzazione Regionale competente (REMPEC) e l'Unione Europea: Monitoring Information Centre (MIC), European Maritime Safety Agency (EMSA) ecc.

3.2.2. – Compiti degli organi a livello periferico.

- Il Capo del Compartimento Marittimo provvede a dare esecuzione al "Piano operativo di pronto intervento locale" attenendosi, altresì, al Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Egli tiene costantemente aggiornato il predetto Ministero (Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII - Gabinetto - Reparto Ambientale Marino) il Dipartimento della Protezione Civile, la centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Regione interessata, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, gli Uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sedi periferiche dell'U.N.M.I.G. competenti per territorio nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi e i sindaci che potranno essere interessati all'emergenza assicurando un flusso di dati completo e continuo che consenta di avere, in ogni istante, la nozione precisa della situazione reale e del suo evolvere.
- Il Prefetto titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo e il Presidente della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, predispongono e mettono in atto, là dove necessario, tutte le misure interessanti i tratti di costa minacciati, sulla base del piano provinciale, raccordandosi con i sindaci interessati all'emergenza. Di tale attività e dell'evolvere della situazione, il Prefetto tiene costantemente aggiornato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII, - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e il Reparto Ambientale Marino - Gabinetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione.

Sulla base dei prevedibili sviluppi dell'inquinamento, tenuto conto delle forze e dei mezzi a disposizione, formulano una lista di necessità.

- Il Presidente della Regione assicura l'impiego delle risorse regionali per le attività necessarie al supporto delle Autorità locali impegnate nell'attività di pronto intervento.
- Il Sindaco assicura l'attività d'informazione ed assistenza alla popolazione.

3.3 – fase di emergenza nazionale

Il criterio base cui s'ispira l'attuazione dell'art. 11 della L. 979/82 è caratterizzato dall'entità del danno che un inquinamento può provocare nei riguardi degli interessi nazionali e della salvaguardia della vita umana e dell'ambiente in mare o lungo le coste, riconosciute tali nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'Autorità Marittima nel cui ambito territoriale è avvenuto un inquinamento non fronteggiabile con i mezzi messi a disposizione del Ministero dell'Ambiente, ovvero che abbia le caratteristiche di seguito elencate, deve informare il Ministro dell'Ambiente affinché valuti l'opportunità di proporre la dichiarazione di emergenza nazionale, mettendo a conoscenza il Dipartimento della Protezione Civile, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Presidente della Regione interessata e il Prefetto del luogo (cfr. messaggio formattato in Appendice).

Lo stato di **emergenza nazionale**, può essere dichiarato in linea di massima quando la situazione è caratterizzata:

- dal **grande inquinamento**, intendendosi come tale quello di difficile contenimento o neutralizzazione, interessante un'area di mare o di litorale molto estesa, cui non possa farsi fronte con i mezzi disponibili e/o messi a disposizione nei/nel Compartimenti/o Marittimo interessato;
- dall'inquinamento di idrocarburi che, a prescindere dalle dimensioni, minacci di provocare disastro ecologico in tratti di costa di **alto valore intrinseco,** riconosciute tali nel piano di pronto intervento antinquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o che interessi **aree costiere particolarmente sensibili o le aree marine protette**, con conseguenti rilevanti danni economici/ambientali;
- dall'inquinamento da altre **sostanze nocive**, con riferimento al grado di minaccia per l'incolumità e la salute delle popolazioni rivierasche, oltre che per il presumibile grave danno economico/ambientale (zone della costa di **alto valore intrinseco, aree costiere particolarmente sensibili, aree marine protette**).

3.3.1 – Compiti degli organi a livello centrale

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile avuta notizia della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale formulata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o dell'emanazione del Decreto da Parte del Presidente del Consiglio dei ministri *ex* art. 3 Legge 286/02, tramite la Sala Situazione Italia convoca:

- il personale designato per assicurare il servizio continuativo presso il Centro Operativo Emergenze Marittime (cfr. All. 1);
- il personale designato quale ufficiale di collegamento con la M.M. in caso di utilizzo di unità M.M., ovvero, su valutazione effettuata in sede di coordinamento, indipendentemente dall'utilizzo di unità M.M.,(cfr. All. 1);
- il Comitato Operativo di Protezione Civile (art. 10 Legge 225/92) limitatamente ai componenti dei ministeri direttamente interessati, con l'aggiunta di un rappresentante della regione colpita dall'inquinamento.

Una volta dichiarato lo stato di **emergenza nazionale**, *ex* art. 5 Legge 225/92, o emanato il Decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri *ex* art. 3 Legge 286/02, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, **assume immediatamente la direzione strategica di tutte le operazioni sulla base del presente piano *ex* Legge 979/82 - art. 11 comma 4°.**

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione unitaria di tutte le forze impegnate, in particolare:

- coordina le operazioni di disinquinamento in terra ed in mare rispettivamente attraverso il Prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo cui è assegnata la direzione operativa delle forze statali a

terra, e mediante il Comando Generale delle Capitanerie di Porto a cui è assegnata la direzione operativa degli interventi in mare, avvalendosi del contributo delle Regioni interessate, anche tenendo conto degli accordi e delle convenzioni definiti a livello regionale.

- stabilisce le strategie di intervento;
- rappresenta al Ministero della Difesa, tramite il Comando Operativo di Vertice Interforze, eventuali esigenze da soddisfare con mezzi militari;
- attiva e coordina l'intervento di tutte le risorse nazionali (compresi esperti del settore) disponibili ivi comprese quelle disposte dall'industria nazionale del settore, promuovendo, inoltre, se e quando ritenuto necessario, l'acquisto, il noleggio, anche all'estero, nonché la precettazione e/o la requisizione di materiali, mezzi e quant'altro occorra in relazione al tipo di intervento;
- richiede, qualora lo ritenga opportuno, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quadro delle convenzioni internazionali e degli eventuali accordi esistenti, la cooperazione dei paesi stranieri anche non limitrofi e delle organizzazioni internazionali e comunitarie, anche al fine di attivare il meccanismo europeo nei casi di intervento di protezione civile e di lotta agli inquinamenti marini come previsto nella decisione del Consiglio dell'Unione Europea dell' 8 novembre 2007/779/CE, Euratom, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (All. 9);
- si avvale del supporto della Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Div. VII; della Centrale operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nonché del Centro operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno;
- attraverso la Sala Situazione Italia tiene i contatti con la Regione, con il Prefetto, con la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dando loro informazioni e direttive sulle misure d'intervento da adottare;
- tramite la Sala Situazione Italia tiene i contatti con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e/o l'Autorità Marittima Designata, che localmente dirigono gli interventi in mare, dando loro informazione e direttive sulle procedure e sulle misure d'intervento tenendo costantemente informati il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Interno - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione;
- attiva le organizzazioni nazionali di Volontariato attrezzate a fronteggiare l'opera di decontaminazione costiera ed i centri specializzati per la cura dell'avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini;
- invia, se possibile e qualora ritenuto opportuno, in ausilio all'Autorità Marittima Designata che dirige le operazioni sul posto, un nucleo di pronto intervento composto da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di tutti gli Enti/Amministrazioni competenti nel settore, dando informazione alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, affinché possa eventualmente integrarne la composizione dello stesso;
- attiva, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
- coordina in forma unitaria i rapporti con la stampa e/o mezzi di pubblica informazione, oppure delega tale compito ad una Autorità centrale o periferica.

3.3.2 – Compiti degli organi a livello periferico

Ferme restando le responsabilità di ciascun organo, l'Autorità Marittima Designata - se nominata - e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo:

- attuano le direttive aggiuntive che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ritiene di dover impartire;

- corrispondono direttamente con le rispettive Autorità Centrali, mantenendo informati il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Interno, il Comando Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, la Regione e, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione

  di idrocarburi, gli Uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sedi periferiche dell'U.N.M.I.G. competenti per territorio;
- redigono ed inviano alle suddette autorità centrali un rapporto giornaliero sullo svolgimento delle operazioni e sull'evolvere della situazione, mentre il sindaco/i delle zone interessate assolve/no gli stessi compiti nei riguardi delle relativi uffici territoriali del Governo.

Il Presidente della regione concorre alla gestione dell'emergenza, assicurando l'impiego delle risorse regionali.

4 – INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

4.1 – Situazioni Operative

Qualunque inquinamento da idrocarburi che abbia originato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, richiede interventi caratterizzati da:

- massima rapidità nelle decisioni e nella scelta della strategia da adottare;
- massima rapidità di intervento.

Tenuto conto che si è alla presenza di un evento di estrema gravità, in grado di produrre rilevanti danni ambientali, bisogna inoltre che le scelte strategiche **non siano condizionate** da interessi di alcun genere se non da quello, primario, di limitare i danni.

Nell'ambito dell'emergenza nazionale, il livello di gravità del disastro costituisce la caratteristica che identifica e definisce questo tipo di emergenza per il quale si può comunque stabilire una sorta di gradualità casistica ipotizzando tre diversi stadi operativi di gravità crescente:

- il primo, definito di **media gravità o di primo stadio**, si ha in presenza di un inquinamento che interessi esclusivamente il mare senza rappresentare diretta, immediata minaccia per le zone costiere. Questa situazione può evolvere anche rapidamente in una delle due situazioni successive;
- il secondo, definito **grave o di secondo stadio**, si ha in presenza di un inquinamento che rappresenti seria minaccia per la costa, anche di isole minori;
- il terzo, definito **gravissimo o di terzo stadio**, si ha in presenza di un inquinamento che interessi anche aree costiere.

4.2 – Modalita' Operative

Le modalità operative di intervento nell'ambito dell'emergenza nazionale variano a seconda del tipo di situazione operativa che si deve affrontare e possono essere fortemente condizionate dal tempo trascorso in mare dall'idrocarburo e dalle condizioni meteo-marine. In ogni caso bisogna soprattutto impegnarsi per limitare il più possibile il danno ambientale.

Per questo motivo ogni sforzo deve essere operato al fine di conseguire la maggiore rapidità nell'intervento di bonifica che deve tendere:

- innanzitutto all'eliminazione della fonte inquinante;
- per quanto possibile, alla rimozione meccanica di quanto sversato in mare e del prodotto giunto in costa.

4.2.1 – Inquinamento di media gravità o di primo stadio

In linea di massima si tratta di una situazione di emergenza riferita a zone di mare particolarmente sensibili quali, ad esempio, le riserve marine e le aree di pesca.

Le modalità di intervento e la scelta della tecnica più idonea dipendono da diversi fattori quali:

- condizioni meteo-marine, regime di correnti superficiali e variazioni di marea temperatura e insolazione, risultati di modelli numerici di simulazione di trasporto degli inquinanti;
- caratteristiche del prodotto inquinante e tempo trascorso dallo sversamento in mare;
- spessore dello strato;
- ubicazione dell'inquinamento, distanza dalla costa e caratteristiche dell'ambiente (aree di pesca, riserve marine, zone particolarmente sensibili, profondità media, tipo di costa, suo valore e sensibilità);
- grado di pericolo per il personale operante;
- tipo di azioni già condotte prima della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;
- disponibilità e dislocazione dei mezzi di bonifica, allibo, raccolta;
- possibilità di sorveglianza e guida con aeromobili;
- possibilità di disporre di unità navali/aeree dotate di apparecchiature ad infrarossi così da poter lavorare anche in ore notturne o di scarsa visibilità.

L'attenta valutazione di tali fattori deve suggerire la strategia ottimale e condurre alla scelta della tecnica d'intervento ritenuta più idonea, ovvero alla combinazione di alcune di esse, non escludendo a priori nessuna delle opzioni possibili.

In *allegato 3* si forniscono dei sommari cenni sulle tecniche in uso.

4.2.2 – Inquinamento grave o di secondo stadio

E' un tipo di situazione veramente complessa e delicata che presenta aspetti di grande difficoltà sia per quanto attiene la scelta delle strategie operative, che la loro gestione.

In linea generale va privilegiata per quanto possibile la difesa della costa, soprattutto se di alto valore intrinseco (ambientale, paesaggistico, archeologico, economico, turistico, faunistico, ecc.). Nell'impossibilità di operare una difesa su tutta la fascia costiera minacciata, occorre concentrare gli sforzi a protezione dei punti maggiormente sensibili.

Tale direttiva assume valore assolutamente categorico per quelle particolari zone della costa italiana individuate di alto valore intrinseco, riconosciute tali nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché per le aree marine protette *(All. 4)*.

Dette zone richiedono prioritaria protezione e i relativi piani operativi di pronto intervento locale delle competenti Capitanerie di Porto, adottati d'intesa con le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, devono prevedere misure e dotazioni particolari a difesa anche passiva della costa.

Parimenti, le Province interessate, oltre ad indicare nei loro piani provinciali di emergenza di protezione civile, le previsioni dei rischi per inquinamento della costa, redatti in armonia con quelli della locale Autorità Marittima, devono stabilire in anticipo quale metodo di bonifica sia possibile adottare nelle varie situazioni ipotizzabili d'inquinamento della fascia costiera da salvaguardare e quali siano i sistemi, i mezzi e le strategie d'intervento che le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo nelle aree colpite devono attuare.

Qualora un inquinamento grave o di secondo livello interessi zone di mare prospicienti coste di alto valore intrinseco, riconosciute tali nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aree costiere particolarmente sensibili o le aree marine protette, l'inquinamento va considerato come un inquinamento gravissimo o di terzo stadio.

4.2.3 – Inquinamento gravissimo o di terzo stadio

Alla presenza di un inquinamento che per dimensioni e gravità determini la richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale ovvero che, a causa del grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, determini l'applicazione dell'art. 3 della Legge 286/2002, la costa finisce per essere direttamente interessata in maniera anche molto pesante.

Tenuto conto del particolare valore paesaggistico, faunistico, ambientale, turistico e quindi economico, rappresentato mediamente da tutte le coste italiane, l'inquinamento costiero va necessariamente considerato il più grave dei tre livelli ipotizzati.

Un'operazione di bonifica su costa presenta di per sé notevoli difficoltà che derivano soprattutto dal fatto che il rischio di danno ambientale non solo è maggiore che in mare aperto, ma aumenta notevolmente in funzione della vulnerabilità della zona interessata dall'inquinamento (lagune costiere, estuari, foci dei fiumi, litorali di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, faunistico, ecc.).

Le Province interessate provvedono, pertanto, ad integrare le previsioni dei rischi prevalenti dei piani provinciali di protezione civile con quelle da inquinamento della costa da idrocarburi o da altre sostanze nocive. I piani provinciali di protezione civile, secondo gli indirizzi regionali, saranno predisposti in concorso con l'Autorità Marittima competente e in raccordo con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. A tale fine si deve tenere presente che:

- diverse strategie di bonifica e metodi di disinquinamento vanno, in accordo con l'Autorità Marittima, decisi, prepianificati e, quindi, utilizzati a seconda del tipo di costa e della sensibilità dell'area;
- una volta avvenuto l'inquinamento della costa, l'urgenza non va più considerata fattore determinante come in mare aperto;
- è indispensabile una preventiva individuazione, da parte delle regioni interessate, con proprie ordinanze emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06, eventualmente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli impianti da utilizzare per la distruzione del materiale recuperato e rimosso e/o per lo smaltimento definitivo;

- la pianificazione deve includere gli interventi di recupero, stabilizzazione e cura degli animali marini (uccelli, rettili mammiferi, ecc.) come pure l'individuazione degli impianti di smaltimento delle carcasse;
- va preferita, per quanto possibile, la rimozione meccanica accompagnata dal recupero;
- le operazioni vanno condotte con estrema accuratezza e professionalità, evitando improvvisazioni, pena il rischio di aggravare la situazione;
- in ogni caso vanno assolutamente evitati interventi di effetto esclusivamente cosmetico;
- è opportuno che i piani provinciali comprendano la lista dei materiali, mezzi e risorse predisposte e disponibili per gli interventi di disinquinamento.

In *allegato 5* è riportato un estratto della "Guida operativa sul controllo e sulle tecniche di disinquinamento degli sversamenti petroliferi costieri" (edita da Concawe - *Conservation of Clean Air and Water in Europe*) per la parte riguardante gli inquinamenti costieri e le varie tecniche di intervento cui è possibile fare riferimento per la elaborazione delle necessarie integrazioni ai vari piani e quindi nelle operazioni di bonifica.

4.2.3.1. Luoghi di rifugio

Per "luogo di rifugio" è da intendersi, ai sensi della Direttiva 2002/59/CE (Monitoraggio del traffico navale) come modificata dalla Direttiva 2009/17/CE, il porto, la parte di un porto, o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave che necessiti di assistenza.

A sua volta, per "Nave che necessita di assistenza" si intende, ai sensi della richiamata Direttiva 209/17/CE, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione (fatte salve le disposizioni della Convenzione S.A.R. sul salvataggio delle persone).

Secondo quanto previsto dalle norme interne di recepimento, ogni Capo di Compartimento, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'articolo 11 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, individua le procedure da poter adottare per valutare l'accesso di una nave che necessita di assistenza in un idoneo luogo di rifugio, se identificato nelle acque di propria giurisdizione.

Qualora la situazione in atto sia tale da non poter essere fronteggiata con i mezzi di cui può disporre il Capo di Compartimento, nello stesso Piano sono altresì delineate le procedure per passare ad un coordinamento sovraordinato, che tenga pertanto conto di quanto previsto dal presente Piano nazionale, nonché degli Accordi Regionali e subregionali stipulati nello specifico settore dell'antinquinamento.

5 – INQUINAMENTO DA ALTRE SOSTANZE NOCIVE

5.1 –Normativa

La normativa cui fare riferimento in materia di sostanze nocive diverse dagli idrocarburi è la seguente:

- Legge 25.1.1979, n. 30 di adesione alla "Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976";
- Legge 29 settembre 1980, n.622 "ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento e del protocollo sull'intervento in alto mare causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973" e successive modificazioni;
- Legge 31 dicembre 1982, n.979 "disposizioni per la difesa del mare";
- Decreto 6 luglio 1983 del soppresso Ministero della Marina Mercantile "aggiornamento delle sostanze nocive di cui all'allegato "A" della legge 31 dicembre 1982, n.979";
- Legge 4 giugno 1982, n.438 recante "adesione ai protocolli relativi alle convenzioni Marpol e Solas 74";
- Legge 28 febbraio 1992, n.220 "interventi per la difesa del mare";
- Legge 16 luglio 1998, n. 239 (art. 7) "Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali";
- Legge 15 dicembre 1998 n. 464 recante la ratifica della "Convenzione internazionale sulla preparazione, lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi – OPRC 1990;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale".

5.2 – Generalita'

Il problema rappresentato dallo sversamento in mare di sostanze chimiche non è in genere affrontabile in modo analogo a quello adottato per gli idrocarburi se non nel caso di sostanze ad essi assimilabili per caratteristiche di insolubilità, volatilità e non reattività con l'acqua.

Inoltre, l'elevato numero di prodotti chimici trasportabili per mare, la diversità di caratteristiche che li distingue e, di conseguenza, il loro diverso comportamento una volta che, a causa di un incidente, siano immessi nell'ambiente, rende praticamente impossibile comprendere in una pianificazione la disposizione di norme dettagliate per ciascuno di essi.

Un compromesso accettabile può essere comunque rappresentato dalla formulazione di una serie d'indicazioni operative di carattere generale, tenendo conto del fatto che uno sversamento di sostanze chimiche in mare:

- è caratterizzato dall'estrema pericolosità che si determina anche in riferimento alla possibilità di esplosioni, incendi, nonché emanazioni e concentrazioni tossiche che, sotto forma di nubi gassose (in aria) o di miscele diluite (in acqua), possono interessare aree anche molto vaste;
- richiede, prioritariamente, l'adozione di misure a difesa dell'uomo e dell'ambiente.

5.3 – Modalita' operative

I provvedimenti operativi da attuare in caso di incidente che comporti sversamento in mare o, comunque, nell'ambiente di prodotti chimici (sostanze nocive) variano di volta in volta a seconda del:

- tipo del prodotto;
- sistema di trasporto;
- caratteristiche dell'incidente;
- caratteristiche della nave;
- sistemazione dei prodotti (in caso ve ne siano più di uno) a bordo;
- zona in cui l'incidente è avvenuto;
- condizioni meteo-marine.

Allo scopo di rendere più agevole il compito di chi deve decidere il tipo di intervento più idoneo, si riportano nell'*allegato 6* alcune informazioni di carattere generale sulla classificazione con riferimento alla natura delle sostanze (IMDG CODE).

Nonostante le complessità e varietà della suddivisione, le misure da porsi in atto in caso di sversamento di sostanze chimiche in mare, vanno comunque definite soprattutto in funzione del tipo di prodotto.

A questo fine bisogna acquisire immediatamente il maggior numero di informazioni avvalendosi:

- **a livello locale:**
  del chimico del porto;
  del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  degli Istituti Universitari;
  delle società produttrici;
  dell'A.R.P.A. regionale;
- **a livello centrale:**
  - delle banche dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
  dell'I.S.P.R.A. quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio di pareri ed informative tecniche a corredo di provvedimenti operativi da adottare;
  delle banche dati del comparto industriale;
- **a livello Europeo/Mediterraneo:**
  del R.E.M.P.E.C. (*Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea*) di Malta;
  delle eventuali altre banche dati, contattabili attraverso il MIC (*Monitoring Information Centre*) della Commissione Europea a cura degli organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

In linea generale valgono comunque le seguenti indicazioni:

A - In ordine prioritario:

1 - portare soccorso alle persone in pericolo;

2 - dare assistenza alla nave in difficoltà, operando tutti i possibili accorgimenti tesi a rilevare la reale gravità dell'incidente ed il livello di rischio. In particolare se è riscontrata fuoriuscita di prodotti gassosi (che sviluppano nubi esplosive e/o tossiche) o liquidi che evaporano, totalmente o in parte, producendo anch'essi concentrazioni esplosive e/o tossiche al di sopra della superficie dell'acqua, ovvero incendi che producono fumi tossici, bisogna preoccuparsi innanzi tutto della incolumità delle persone che ne possono essere investite.
A questo fine, tenuto conto che le concentrazioni gassose e i fumi si spostano con il vento, va privilegiata la tutela delle popolazioni eventualmente minacciate, arrivando a prevederne, se del caso, lo sgombero verso aree sicure;

3 - eliminare le fonti dell'inquinamento;

4 - rimuovere dall'ambiente gli inquinanti sversati.

Molti prodotti chimici sono trattabili come gli idrocarburi e per essi possono essere utilizzati gli stessi mezzi antinquinamento predisposti per il contenimento e il recupero dei petroli.

In genere possono rientrare in questo gruppo tutte le sostanze che galleggiano, con alcune limitazioni per quelle che in parte galleggiano e in parte evaporano, a causa delle concentrazioni esplosive e/o tossiche che queste ultime possono formare sopra la superficie dell'acqua.

Per le sostanze trasportate in colli, generalmente i problemi che si presentano sono di minore complessità. Lo sversamento in mare è forse in questo caso l'aspetto meno delicato, mentre maggiore attenzione bisognerà rivolgere alla nave: infatti, soprattutto nei casi d'incendio, potrebbero innescarsi reazioni pericolose in dipendenza anche solo del fuoco e/o della presenza a bordo di più

prodotti. A questo scopo è necessario che al più presto si possa venire a conoscenza dei tipi, quantitativi e stivaggio sulla nave delle varie sostanze.

Le suddette operazioni dovranno essere eseguite adottando tutte le precauzioni opportune a tutela dell'incolumità delle squadre d'intervento e degli operatori che a loro volta dovranno osservare scrupolosamente le norme di sicurezza in materia.

Si richiamano, inoltre, le direttive del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, concernenti "indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti con presenza di sostanze pericolose".

A questo proposito le pianificazioni redatte a cura delle autorità locali dovranno indicare, per le procedure d'intervento:

- il tipo di equipaggiamento del personale, gli apparecchi per il controllo del livello di pericolosità dell'ambiente in cui si è chiamati ad operare, le norme igieniche e di sicurezza da osservare;
- le modalità di avvicinamento alla nave oggetto dell'incidente, sia per via aerea (elicottero) che via mare, tenendo conto del tipo d'incidente e dei fattori meteorologici come vento, mare e corrente;
- le indicazioni sui primi soccorsi da praticare ad eventuali feriti, prevedendo ove possibile la presenza di un medico nella squadra di pronto intervento.

B - In via subordinata

1 - interdire la navigazione e ogni altra attività nella zona interessata dall'incidente e dall'evoluzione del fenomeno;

2 - qualora i prodotti siano del tipo che si solubilizzano, anche in parte in acqua, assumere misure di interdizione della pesca e di ogni altra attività;

3. - in tutti i casi disporre un monitoraggio ambientale continuo (aria, acqua, fondo del mare, costa), arrivando a definire e tenere sotto controllo i contorni di tutta l'area interessata dall'inquinamento.

Per quanto riguarda, infine, l'attività di recupero delle sostanze (sia quelle sversate sia quelle rimaste a bordo della nave) bisognerà indirizzarsi, fin dal primo momento, verso la scelta di ditte/società altamente specializzate, nazionali od estere, che, per le loro caratteristiche e per le attività precedentemente svolte, forniscano le massime garanzie circa la possibilità di conseguire un buon risultato.

6 - MEZZI

6.1 – categorie

S'intendono "mezzi utilizzabili per la lotta all'inquinamento marino e costiero da idrocarburi o da altre sostanze nocive" tutti quelli per i quali, nell'eventualità d'inquinamento, sia possibile prevederne l'impiego in compiti di avvistamento, ricognizione, controllo, bonifica, supporto logistico e ausiliario.

Per comodità possono essere suddivisi in due categorie:

- mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti in mare;
- mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti su costa;

anche se, spesso, alcuni dei mezzi compresi nella prima categoria possono essere impiegati in operazioni di disinquinamento delle zone costiere.

Un quadro completo dei mezzi potenzialmente disponibili su scala Europea è fornito dal Sistema Comunitario d'Informazione sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/civil/marin/cis/cis_index.htm

6.1.1 – Mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti in mare

In questa categoria sono compresi:

a - i mezzi navali per intervento antinquinamento che, compatibilmente con le risorse disponibili e nei limiti di quanto contrattualmente stabilito con le società proprietarie ed armatrici degli stessi, sono a disposizione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

b - i mezzi navali per interventi antinquinamento della Marina Militare;

c - le navi speciali, i rimorchiatori ed altri mezzi navali privati attrezzati per le operazioni di bonifica o in compiti ausiliari di supporto logistico, nonché i mezzi e sistemi di contenimento e bonifica;

d - i mezzi navali ed aerei per il pattugliamento e controllo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

La consistenza dei mezzi di cui ai punti a), b) e c) è memorizzata nelle banche dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, cui il Dipartimento della Protezione Civile è collegato a mezzo terminale ubicato in Sala Situazione Italia; per gli altri mezzi le consistenze sono disponibili presso i vari enti/corpi/amministrazioni di appartenenza cui di volta in volta, secondo le necessità, i mezzi stessi vanno richiesti.

Il Dipartimento della Protezione Civile dispone inoltre di sistemi per irrorazione di disperdenti via aerea montati sui velivoli C.L. 415 Canadair. L'eventuale impiego di tali mezzi sarà disposto dal Capo del Dipartimento, mentre quello dei disperdenti sarà determinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In caso di emergenza nazionale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha la direzione operativa delle operazioni in mare, potrà direttamente impiegare gli assetti scorta nazionali disponibili, ivi compresi quelli messi a disposizione dal comparto industriale promuovendo presso il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, eventualmente, l'acquisto, il noleggio, nonché la precettazione e/o la requisizione di materiali, mezzi e quanto altro occorra in relazione al tipo di intervento.

6.1.2 - Mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti su costa

A titolo indicativo ma non esaustivo, si ritiene utile fornire di seguito un elenco concernente i mezzi e materiali indispensabili per interventi di disinquinamento su costa:

- mezzi speciali

- *camion/auto (quattro ruote motrici), trattori*
- *escavatori, pale meccaniche e simili, macchine per il movimento terra, autogrù*
- *cisterne su rimorchi*
- *autocarri con pompe aspiranti e relative manichette*
- *prodotti chimici/biologici disinquinanti*

- *materiale assorbente*
- *compressori autocarrati e barellabili e idropulitrici ad alta temperatura e ad alta pressione*
- *torri faro con relativo generatore*
- *telecamere per video conferenze satellitari*
- *pompe barellabili*

- dotazioni generali

- *indumenti protettivi per tutti, indumenti di riserva*
- *autorespiratori e filtri per maschere protettive*
- *giubbotti di salvataggio*
- *materiali di pulizia (stracci, sapone, detergenti, spazzole)*
- *equipaggiamenti per la pulizia di indumenti*
- *contenitori di plastica o metallo (per gli usi gravosi) per la raccolta di residui oleosi (di varia grandezza)*
- *contenitori in cartone, teli e sacchi per la raccolta e il trasporto di animali marini*
- *vasche barellabili per il trattamento degli animali marini*
- *fogli di plastica per usi gravosi e sotto rivestimenti per aree di stoccaggio e in modo particolare per il rivestimento di buche di stoccaggio temporaneo*
- *vanghe, pale, raschietti, secchi, rastrelli, forconi*
- *cordami vari*
- *ancore e boette*
- *lampade e generatori portatili*
- *generatori di corrente*
- *fischietti*
- *materiale di pronto soccorso*
- *paletti e nastri in plastica per delimitazione di area*
- *radio ricetrasmittenti portatili*
- *officine, impianti di manutenzione*
- *esplosimetri*
- *mezzi per la nebulizzazione di prodotti liquidi.*

Ogni piano di emergenza provinciale deve contenere, in accordo con la competente Autorità Marittima e la Regione, una lista delle risorse disponibili e di quelle di cui dotarsi all'emergenza, in funzione del tipo di intervento di difesa e bonifica l'elenco delle organizzazioni di volontariato e dei centri specializzati per la cura dell'avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini e l'elenco dei centri autorizzati per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento delle sostanze inquinanti e ogni altra risorsa disponibile sul territorio in dotazione a Amministrazioni Pubbliche (es. mezzi movimento terra, mezzi di trasporto) e/o a privati (es. dotazioni di impianti industriali, mezzi di comunicazioni satellitari) in grado di concorrere al superamento della fase emergenziale.

Tali dati, che costituiscono, di fatto, gli elenchi dei mezzi impiegabili in caso di inquinamento su costa, sono allegati ai vari piani provinciali e sono tenuti costantemente aggiornati.

Copie dei piani provinciali aggiornati sono inviate al Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Interno, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Div. VII e al Reparto Ambientale Marino - Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - 3° Reparto - Ufficio I (piani), alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, alle competenti Capitanerie di Porto e alle altre amministrazioni ed enti locali interessati, e alle regioni.

7 – SMALTIMENTO O RECUPERO

7.1 – Generalita'

Particolare importanza, nell'ambito delle operazioni di disinquinamento, assume la fase di smaltimento o recupero dei materiali recuperati dal mare e dalle coste, intendendosi per smaltimento o recupero il complesso delle operazioni intese a consentire, attraverso idonei processi, la totale o parziale riutilizzazione dell'idrocarburo recuperato, oltre che il ricondizionamento e l'inertizzazione o la distruzione dei residui o di altri materiali contaminati o contaminanti e la sistemazione dei residui in condizione di sicurezza.

7.2 – Fasi dello smaltimento

Tra l'attività del recupero degli oli, o di altri materiali inquinati o inquinanti, e lo smaltimento o recupero vero e proprio, esiste una fase intermedia che è quella del deposito e dello stoccaggio provvisorio della massa recuperata. Generalmente si tratta comunemente di grossi quantitativi che, secondo la situazione, possono comprendere:

a) - idrocarburi miscelati in parte con acqua e/o con vari detriti;
b) - residui di idrocarburi allo stato solido, o semi solido, anch'essi frammisti o meno con altro materiale;
c) - materiale vario, di diversa provenienza, contaminato in tutto o in parte, o contaminante.

Com'è possibile immaginare, la fase di stoccaggio temporaneo, così come quella di avvio allo smaltimento o recupero vero e proprio, è un'operazione complessa e molto delicata che, qualora non gestita correttamente, rischia di creare ulteriori problemi di diverso genere (organizzativi, tecnici, amministrativi, assicurativi, ecc.) non ultimo quello di natura ambientale, nel caso in cui il materiale recuperato non venga trattato secondo regole ben precise.

Inoltre la fase di deposito o stoccaggio provvisorio, soprattutto quando realizzata a terra, in aree adattate a tale scopo, deve essere necessariamente limitata nel tempo.

Varie e diverse sono le motivazioni che sottendono alle esigenze di ridurre al minimo i tempi di deposito provvisorio anche quando si utilizzassero a questo fine mezzi, siti o natanti dedicati per loro natura al ricovero di materiali inquinati o inquinanti.

Esse vanno, da una parte dalla necessità di ridurre, ove possibile, al minimo i costi delle operazioni, dall'altra all'opportunità di eliminare comunque al più presto un potenziale pericolo per l'ambiente.

Per le operazioni di smaltimento o recupero, infine, saranno utilizzati a seconda dei casi e delle circostanze, impianti idonei a svolgere tale attività, indirizzandosi preferibilmente verso quelli più prossimi all'area dell'incidente o dello stoccaggio provvisorio e che, ove è possibile, siano in grado di garantire un numero maggiore di operazioni (recupero dell'olio riutilizzabile, ricondizionamento ed inertizzazione dei materiali inquinati o inquinanti, incenerimento, distruzione e deposito finale).

7.3 – Aspetti amministrativi

Affinché l'avvio allo smaltimento o recupero del materiale raccolto in mare o sulla costa avvenga nel più breve tempo possibile, le autorità locali responsabili delle operazioni (salvo direttive diverse che dovessero essere impartite dall'Autorità Centrale che dirige e coordina tutta l'attività di disinquinamento), dovranno adoperarsi affinché esso sia trattato, in emergenza, in maniera corretta.

In seguito, il prodotto dovrà essere avviato allo smaltimento nel più breve tempo possibile, nel rispetto della vigente normativa nel settore dello smaltimento rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nonché delle pianificazioni locali di protezione civile e dei piani di gestione dei rifiuti di cui al suddetto D.Lgs. n.152/06.

A questo fine, l'Agenzia delle Dogane detterà disposizioni per i propri organi periferici affinché, stante la dichiarazione di emergenza, le procedure burocratico-amministrative connesse con l'avvio ai luoghi di smaltimento o recupero di idrocarburi o di tutti gli altri materiali inquinati da trattare non creino intralci di alcun genere, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento fiscale dei prodotti petroliferi.

Inoltre, anche per i connessi risvolti di carattere assicurativo, le autorità locali responsabili dovranno, ciascuna per la parte di propria competenza, verificare la reale consistenza e tipologia dei prodotti e materiali recuperati, prima che gli stessi vengano avviati allo smaltimento o al recupero.

8- COMUNICAZIONI

Un efficiente sistema di comunicazioni è indispensabile per una corretta gestione delle operazioni di disinquinamento.

A livello nazionale (centrale e periferico) tutta l'organizzazione assicura, anche in situazioni di routine, un'immediata risposta H-24, sia sotto l'aspetto operativo sia sotto quello informativo.

In *allegato 8* sono riportati i recapiti telefonici e fax dei centri operativi nazionali

E' bene prevedere comunque che almeno una delle linee telefoniche attestate presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e l'Autorità Marittima Designata sia utilizzata esclusivamente per assicurare il flusso informativo con l'organizzazione centrale.

Per quanto attiene eventuali interventi in alto mare ovvero qualora non dovessero essere disponibili efficaci sistemi di comunicazione nell'area investita dall'evento, potrà essere previsto l'impiego di navi della Marina Militare in grado di garantire adeguate capacità di comunicazione e di sistemi per il coordinamento dei mezzi sulla scena d'azione.

9 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti con gli organi d'informazione rappresentano un aspetto molto delicato e importante, non limitato soltanto ai momenti della gestione della fase critica dell'emergenza.

Gli enormi danni che un grave inquinamento può causare ed i pericoli che esso può rappresentare anche per le popolazioni, fanno sorgere, intorno all'evento ed alle misure che vengono condotte per controllarlo e combatterne gli effetti, un enorme interesse, che spinge gli organi di informazione, non solo nazionali, ad esercitare una pressione continua e notevole su tutti gli organi centrali e periferici interessati in varia misura alla gestione dei problemi connessi con l'incidente, al fine di acquisire al più presto possibile notizie.

Nell'ottica quindi, vista la grande importanza degli interessi in gioco, di assicurare un'informazione la più possibile rapida, obiettiva e uniforme, è assolutamente necessario che le notizie siano:

1. filtrate da un'unica autorità responsabile che conferisca loro la caratteristica dell'univocità, il crisma dell'ufficialità e di taglio professionale;

2. date con regolarità e cadenza fissa, possibilmente giornaliera.

Per tali motivi in caso di emergenza nazionale la gestione dei rapporti con gli organismi di pubblica informazione, è accentrata e diretta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, ove lo ritenga opportuno, potrà delegarla, in tutta o in parte, ad un'altra autorità centrale o periferica della pubblica Amministrazione.

10 – APPENDICE

Messaggi formattati:

- **PROPOSTA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE**
- **COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE**
- **CONVOCAZIONE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI MM/CP**
- **DISPOSIZIONI PER L'IMPIEGO DI UNITA' NAVALI M.M.**
- **NOMINA DELL'AUTORITA' MARITTIMA DESIGNATA.**

Nota: *nella compilazione dei messaggi omettere i punti che non interessano.*

PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE

QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE

Da: - (AUTORITA' MARITTIMA)

A: - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE - DIV. VII
- COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO –C.O.

Per conoscenza:
- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
  - Segretariato generale
  - Dipartimento Della Protezione Civile
  - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  - Gabinetto
  - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
  - Reparto Ambientale Marino
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  - Gabinetto
- MINISTERO DELL'INTERNO
  - Gabinetto
  - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- MINISTERO DELLA DIFESA
  - Gabinetto
  - Comando Operativo Vertice Interforze (COI)
  - Stato Maggiore Marina
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- Gabinetto
- Direzione generale della Pesca marittima e Acquacoltura
- Corpo Forestale dello Stato – Centrale operativa nazionale
- REGIONE (……………)
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (……………)
- DIREZIONE MARITTIMA (….)

N.C.

INQUINAMENTO MARINO – PROPOSTA DICHIARAZIONE EMERGENZA NAZIONALE

1. (Riferimenti)
2. SI RICHIEDE A CODESTO MINISTERO OPPORTUNITA' DI PROPORRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE IN CONSIDERAZIONE DI:
   - (indicare: tipologia dell'inquinamento, motivazioni della richiesta)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE

Da: - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

A: - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- Gabinetto
- Direzione generale della Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII
- Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
- Reparto Ambientale Marino
- Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.),
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Gabinetto
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Centrale Operativa

- MINISTERO DELL'INTERNO
  - Gabinetto
  - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Centro Operativo;
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  - Gabinetto
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Centrale operativa nazionale
- MINISTERO DELLA DIFESA
  - Gabinetto
  - Comando Operativo di vertice Interforze (COI)
  - Stato Maggiore Marina
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  - Gabinetto
  - Agenzia delle Dogane
- MARIDIPART (.........................)
- REGIONE (...................................)
- PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (…….)
- DIREZIONE MARITTIMA (……….)
- CAPITANERIA DI PORTO DI (....................................)

Per conoscenza:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Segretariato Generale
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N.C.

1 - INQUINAMENTO MARINO (.) EMERGENZA NAZIONALE.

2 - (Riferimenti)

3 - OPERATIVO PIANO PRONTO INTERVENTO NAZIONALE QUESTO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (.)

4 - AUTORITÀ RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA ATTIVITA' IN MARE(:) COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO

5 - AUTORITÀ RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA ATTIVITA' A TERRA(:) (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente)

5 - (Comunicazioni eventuali per Miniambiente)

6 - (Comunicazioni eventuali per Mintrasp)

7 - (Comunicazioni eventuali per Capitaneria di Porto)

8 - (Comunicazioni eventuali per Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo/Regione)

9 - (Altre comunicazioni)

CONVOCAZIONE UFFICIALI MM/CP.

QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE

Da: DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

A: (Enti citati in *allegato 1*)

Per conoscenza:

MINISTERO DIFESA – Gabinetto – ROMA (solo se indirizzato a Maristat)

N.C.

1. INQUINAMENTO MARINO (.) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale)
2. ATTIVAZIONE PUNTO 3.2.1 PIANO PRONTO INTERVENTO NAZIONALE
3. (indicare solo eventuale personale di cui non si richiede la presenza)

DISPOSIZIONI PER UNITA' NAVALI M.M.

QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE

Da: - DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

A. - COI (per unità navali)

Per conoscenza:

- MINISTERO DIFESA GABINETTO ROMA
- MARISTAT
- MINIAMBIENTE ROMA – GABINETTO- RAM- D.G. PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE – DIV. VII
- CINCNAV
- MARICOGECAP C.O.
- MARIDIPART (......................)
- DIREZIONE MARITTIMA (………………)
- COMPAMARE (.......................)

Testo "A" (da utilizzare per messaggio di **"allertamento"**)

N.C.

1. INQUINAMENTO MARINO (,) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale)
2. FASE UNO (.)
3. (coordinate geografiche del luogo dello sversamento)
4. (qualità e quantità dello sversamento)
5. (origine dello sversamento)
6. (Autorità responsabile della direzione operativa: MARICOGECAP)
7. (Autorità Marittima Designata, responsabile della direzione tattica (se nominata))
8. (Tipologia assetti da allertare)

Testo "B" (da utilizzare per messaggio **"esecutivo"**)

N.C.

1. INQUINAMENTO MARINO (,) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale)
2. SEGUITO N.C. (indicare gli estremi del precedente messaggio di "allertamento" se c'è stato) OPERATIVA FASE DUE (.)
   compilare punti da 3 a 8 (se **non** vi è stato il messaggio di "allertamento", tali punti vanno redatti come per il testo "A"; vanno omessi in caso contrario)

9. (indicare il compito cui l'unità è assegnata, fornendo ogni necessario chiarimento)

Testo "C" (da utilizzare per fine allertamento o fine emergenza)

N.C.

1. INQUINAMENTO MARINO (,) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale)
2. SEGUITO N.C. (estremi del precedente messaggio di "allertamento" o "esecutivo") CESSA FASE (specificare se "uno" o "due")
3. (varie disposizioni, se ve ne sono)

<u>NOMINA DELL'AUTORITÀ MARITTIMA DESIGNATA DA PARTE DI MARICOGECAP</u>

QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE

Da: -COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO
A. - DIREZIONE MARITTIMA - M.R.S.C. DI (………………)

Per conoscenza:

- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – C.O.E.MM.
- MINISTERO TRASPORTI - GABINETTO
- MINISTERO DIFESA - GABINETTO
- MINISTERO AMBIENTE – GABINETTO – R.A.M.- DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
- MINISTERO INTERNO – GABINETTO E DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – CENTRO OPERATIVO
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – CORPO FORESTALE DELLO STATO
- COI
- MARISTAT
- MARIDIPART (......................)
- REGIONE (…………………)
- PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (……………)
- DIREZIONE MARITTIMA DI (………………..)
- CAPITANERIA DI PORTO DI (……………….)

N.C.

INQUINAMENTO MARINO - EMERGENZA NAZIONALE – NOMINA AUTORITA' MARITTIMA DESIGNATA

1. (Riferimenti)
2. AUTORITÀ MARITTIMA DESIGNATA PER LA DIREZIONE TATTICA DELLE OPERAZIONI IN MARE (:) DIREZIONE MARITTIMA-M.R.S.C. DI (………………..)
3. Area di responsabilità
4. (varie)

11 – ELENCO ALLEGATI

Allegato 1

INQUINAMENTO DEL MARE DA IDROCARBURI O DA ALTRE SOSTANZE NOCIVE: CONVOCAZIONE IN SALA OPERATIVA DEGLI UFFICIALI/ SOTTUFFICIALI M.M. E CP E PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DESIGNATI A RICOPRIRE I POSTI MINISTERO DIFESA MARINA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.

In caso di dichiarazione di emergenza nazionale per inquinamento del mare da idrocarburi o da altre sostanze nocive, presso la Sala Situazione Italia - Centro Operativo Emergenze Marittime del Dipartimento della Protezione Civile saranno convocati Ufficiali e Sottufficiali dello Stato Maggiore Marina (in caso di impiego di unità M.M., ovvero, su valutazione effettuata in sede di coordinamento, indipendentemente dall'utilizzo di unità M.M), del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII , al fine di integrare il personale del COEMM ed assicurare la continuità H24 delle attività.
A tale scopo, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile richiede alle centrali operative dello Stato Maggiore Marina, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (per il personale del Reparto Ambientale Marino) e della Direzione Generale della Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le procedure sottoindicate, i nominativi degli Ufficiali/Sottufficiali e del personale civile da convocare:

a. N. 1 (uno) Ufficiale M.M.

- rivolgersi all'Ufficiale Superiore di servizio al COI attraverso i seguenti numeri di telefono:
  RETE TELECOM: 06.46919196 – 06.46919076 – Responsabile Sala Operativa 06.46919910
  LINEA MILITARE: 22760 - Responsabile Sala Operativa 29910
- far seguire, appena possibile, richiesta formale via fax (vedansi messaggi formattati)
  FAX – 06.46919197 - Segreteria 06.46919907

b. N. 1 (uno) Ufficiale Superiore C.P. del Reparto Ambientale Marino;
N. 1 (uno) Ufficiale Inferiore C.P. o un Sottufficiale del Reparto Ambientale Marino;
N. 1 (uno) Sottufficiale N.P.

- rivolgersi al capo della Centrale Operativa (ovvero al suo sostituto, o all'Ufficiale di servizio) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera attraverso i seguenti numeri di telefono:
  RETE TELECOM: 06.5923569 – 06.5924145 – 06.59084527 – 06.59084409 – 06.59084697 – 06.36804734 –06.59084698 (Segreteria Centrale Operativa)
  RETE MARINA: 44734
- far seguire, appena possibile, richiesta formale via o telefax:
  FAX: 06.5922737 – 06.59084793

c. N. 1 (uno) responsabile/addetto della Direzione Generale della Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- rivolgersi alla Div. VII della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso i seguenti numeri di telefono:
  RETE TELECOM: 06/57223467-66-65
- far seguire, appena possibile, richiesta formale via o telefax:
  FAX: 06/57223472

Allegato 2

PRODOTTI DISINQUINANTI AD AZIONE ASSORBENTE O DISPERDENTE

L'elenco aggiornato dei prodotti disinquinanti ad azione assorbente o disperdente riconosciuti idonei, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini del loro impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, con l'indicazione della relativa ditta produttrice, è consultabile sul sito internet istituzionale http://www.minambiente.it (sezione acqua - tutela del mare - bonifica da idrocarburi).

Il riconoscimento d'idoneità di cui sopra non costituisce formale autorizzazione all'effettivo impiego in mare dei suddetti prodotti assorbenti o disperdenti. Tale autorizzazione deve essere appositamente rilasciata, di volta in volta, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale della Protezione della Natura e del Mare – Divisione VII, ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3

TECNICHE UTILIZZABILI NELLA LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO DA IDROCARBURI

RIMOZIONE

Prevede, in teoria, la totale eliminazione dal mare dell'inquinante. Essa può avvenire attraverso l'utilizzazione di:

a) - mezzi meccanici che provvedono al recupero con metodi dinamici o statici.
Sono entrambi pesantemente condizionati dallo stato del mare (inutile un loro uso in stato del mare > 2); i primi sono limitati anche dalle basse velocità operative. Il loro uso presuppone, inoltre, l'utilizzazione di:
. panne galleggianti per il contenimento dell'inquinamento; queste ultime però risultano inefficaci con stato del mare >2 – 3 e con corrente normale alle panne di intensità > 1 nodo;
. natanti di supporto in grado di ricevere e separare dall'acqua l'idrocarburo raccolto;
. navi cisterna o contenitori galleggianti in cui travasare l'idrocarburo così recuperato.

b) - materiali inerti assorbenti e inaffondabili, o prodotti chimici che producono la gelificazione dell'idrocarburo. Tali sistemi richiedono quindi una prima azione di spargimento sulla zona inquinata ed una successiva di recupero e stoccaggio. Anche in questo caso le condizioni meteo-marine pongono delle grosse limitazioni alla condotta delle operazioni.

In ogni caso le varie tecniche di rimozione, pur combinate tra loro e nelle condizioni ideali di luce e di mare, consentono di recuperare al massimo non più del 30% dell'idrocarburo sversato. Tale percentuale tende rapidamente a zero con il peggioramento delle condizioni meteo-marine.
Impossibile operare la rimozione in assenza di luce.

DISPERSIONE

La tecnica della dispersione, la più rapida ed efficace per combattere l'inquinamento marino da idrocarburi, si avvale dell'utilizzazione dei disperdenti che agiscono in base ad un principio di azione esclusivamente fisico, giacché provocano il frazionamento del petrolio spezzandone la coesione molecolare, aumentando la superficie di separazione petrolio/acqua e, quindi, favorendo e accelerando fino a 1000 volte il processo di metabolizzazione del petrolio da parte dei batteri ubiquitari presenti nel mare.
A tale proposito è opportuno sottolineare:

a) - la scelta di utilizzo di questa tecnica va effettuata con cautela e comunque non va mai impiegata quando si abbiano fondati elementi che il greggio disperso nella colonna d'acqua causi danni superiori a quelli che può causare alle risorse di superficie una macchia non trattata, tenendo presente che la dispersione naturale si verificherà in ogni caso;

b) - l'uso dei disperdenti in campo nazionale è disciplinato dal piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I prodotti che possono essere eventualmente impiegati **devono sempre essere preventivamente autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare – Divisione VII - .** Comunque i disperdenti delle ultime generazioni hanno una tossicità decisamente inferiore rispetto a quelli delle generazioni precedenti. Inoltre, al quantitativo medio di 200 lt/ha, corrisponde una concentrazione del disperdente in mare pari a 2 ppm in un volume di acqua marina di 1 m^2 per 1 cm di profondità;

c) - i disperdenti hanno scarsa o nessuna efficacia con greggi ad alta viscosità o ad alto punto di scorrimento;

d) - il greggio, una volta versato in mare, tende a trasformarsi più o meno rapidamente fino a diventare refrattario all'azione dei disperdenti a causa dell'aumentata viscosità e della sopravvenuta emulsificazione. Una decisione circa l'adozione dei disperdenti va quindi presa quanto prima possibile, evitando perdite di tempo;

e) - la dispersione riduce drasticamente i pericoli d'incendio quando ci si trovi alla presenza di greggi volatili;

f) - l'uso immediato del disperdente aiuta a ritardare il processo di emulsificazione dell'acqua in olio (mousse di cioccolata), stadio in cui l'attività di bonifica diventa difficilissima, il volume della massa oleosa si accresce fino a 5 volte, mentre lentissimi diventano tutti i processi naturali di degradazione;

g) - non vi sono limitazioni di alcun genere per quanto attiene le condizioni meteo-marine. Lo spargimento del disperdente può avvenire solo a mezzo velivolo o natante dotato di apparecchiatura idonea che ne consenta l'aspersione ai dosaggi prescritti. In linea generale e sulla base di risultati conseguiti nel corso di varie prove reali in mare, si consigliano:
- lt. 270 per ettaro, da velivolo;
- lt. 200 per ettaro, da nave,

per spessori medi di petrolio di 1/10 mm.

ALTRE TECNICHE

Fra gli altri sistemi, utilizzati soprattutto nel passato, ricordiamo la **combustione** e **l'abbattimento**.

La prima, se da una parte riduce drasticamente la massa inquinante (fino al 40%), dall'altra, oltre a presentare indubbio rischio, induce un forte inquinamento atmosferico, una caduta di residui combusti sottovento ed un residuo carbonioso in mare difficilmente degradabile.

Con l'abbattimento, che è praticato mediante spargimento di materiali inerti che fanno raggiungere al petrolio densità superiore all'unità, non si ottiene altro che trasferire dalla superficie al fondo tutta la massa inquinante.

CONTROLLO SENZA AGGRESSIONE

A volte, in assenza di maggiori prevedibili pericoli per l'ambiente, può essere conveniente non intervenire e, **eliminata comunque la fonte d'inquinamento**, controllare l'evoluzione del fenomeno con una stretta e continua sorveglianza, soprattutto aerea.

Appare peraltro poco probabile che alla presenza di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale si possa ipotizzare una tale eventualità. Inoltre bisogna sempre tenere presente che fattori esogeni di varia natura, quali ad esempio le mutate condizioni di vento e di mare, possono, anche rapidamente, causare repentini cambiamenti della situazione che può sempre evolvere in negativo. Bisogna quindi valutare con estrema attenzione questa possibilità, quando si tratti di scegliere la strategia più giusta. In effetti, **non intervenire** può in seguito rivelarsi una scelta sbagliata qualora, per esempio, l'inquinamento cambi direzione e prenda ad avvicinarsi alla costa, o a zone di mare particolarmente sensibili, minacciandole: a quel punto potrebbe essere passato troppo tempo dal versamento e il progressivo assottigliamento e rottura del velo di petrolio nonché i processi di trasformazione e degradazione del greggio, intervenuti nel frattempo, renderebbero impraticabile sia la rimozione che la dispersione.

PROCESSO DECISIONALE

Si fornisce di seguito un diagramma in cui viene schematizzata una corretta evoluzione di processo decisionale circa le strategie e le tecniche da usare a seconda delle circostanze.

Allegato 4

AREE MARINE E COSTIERE PARTICOLARMENTE SENSIBILI

Sono da intendersi "sensibili" tutte le aree marine e costiere a vario titolo protette, rientranti nelle seguenti tipologie:

- aree e riserve marine nazionali e regionali;
- parchi Nazionali e Regionali;
- santuario dei mammiferi marini;
- parchi sommersi;
- siti a mare della Rete Natura 2000, SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (Zone di protezione speciale).

La localizzazione e la perimetrazione delle aree è riportata nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it).

Si riportano le carte di riferimento relative alla localizzazione di ZPS e SIC, delle aree protette nazionali e delle aree protette regionali.

ALLEGATO 4 / 1

ALLEGATO 4 / 2

ALLEGATO 4 / 3

LOCALIZZAZIONE S.I.C. (Siti Importanza Comunitaria)
COSTIERI E A MARE
scala 1 : 5.000.000

ALLEGATO 4 / 4

LOCALIZZAZIONE Z.P.S. (Zone Protezione Speciale)
COSTIERE E A MARE
scala 1 : 5.000.000

Allegato 5

Riadattato da: "Guida operativa sul controllo e sulle tecniche di disinquinamento degli sversamenti petroliferi costieri" di CONCAWE (*Conservation of Clean Air and Water in Europe*) - Rapporto n. 9/81

1. OPERAZIONI DI DISINQUINAMENTO SULLA COSTA

Dopo che le prime significative quantità di petrolio hanno raggiunto la costa, inizia il compito di raccogliere il materiale spiaggiato. E' importante a questo punto seguire una precisa strategia. Tra i principali fattori che influenzano la strategia da seguire si evidenziano:

Utilizzazione dei mezzi disponibili

E' necessario riallocare i mezzi e la manodopera disponibili in modo opportuno. Le panne, ad esempio, devono essere utilizzate prevalentemente lungo le aree costiere con particolare attenzione alle zone considerate "sensibili". Si evidenzia inoltre che tali mezzi necessitano di un costante controllo e manutenzione.

Previsione degli spiaggiamenti

In base all'uso di modelli di simulazione è possibile effettuare previsioni relativamente affidabili sul movimento delle macchie e sulla loro estensione e, di conseguenza, allertare le unità operative locali per un più corretto utilizzo dei mezzi.

Tutela dell'ambiente

Per una corretta tutela dell'ambiente è preferibile evitare, per quanto possibile, l'utilizzo dei disperdenti. Per la rimozione del materiale spiaggiato è necessario agire a seconda delle diverse tipologie di costa che verranno di seguito specificate.

2. TIPOLOGIE COSTIERE

Per differenti tipologie costiere dovranno essere usate diverse tecniche di rimozione del materiale spiaggiato. Lungo le coste italiane sono presenti queste diverse tipologie:

a. spiagge sabbiose

b. spiagge ghiaiose o ciottolose

c. scogliere

d. zone umide costiere.

All'interno delle suddette tipologie, si possono poi distinguere:

e. spiagge balneari con installazioni

f. porticcioli turistici

g. porti per attività di pesca

h. porti industriali

i. aree occupate da impianti di molluschicoltura e acquacoltura.

Lo scopo dell'attività di pulizia della costa sarà di ottenere che il tratto di costa interessato, oltre che ai requisiti igienico-sanitari per l'assenza di rischi derivanti dall'esposizione agli idrocarburi, ai requisiti ecologici ed estetici, soddisfi, per quanto riguarda le acque, alle condizioni di balneabilità previste dalla normativa vigente, e agli obiettivi di qualità delle stesse previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di quanto sopra, si evidenzia la necessità di interpellare esperti di Università ed enti di ricerca sul grado di decontaminazione da raggiungere.

AZIONI DA SVOLGERE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA COSTIERA

A. SPIAGGE SABBIOSE

- considerare gli usi balneari dell'area contaminata
- non permettere il passaggio di macchine o persone su una spiaggia inquinata prima della decontaminazione
- usare mezzi per il movimento di terra; se ciò non è possibile, raccogliere il petrolio e la sabbia oleosa con mezzi manuali
- evitare di rimuovere rocce e macigni inseriti nella spiaggia
- rispettare i cordoni dunali
- non seppellire rifiuti oleosi nella spiaggia o in terreni limitrofi, predisponendo opportuni spazi per lo stoccaggio dei contenitori di materiali inquinanti e inquinati e adeguate vie di smaltimento
- evitare di distruggere la vegetazione (psammofila) con particolare riferimento a quella di duna e retro-duna: è preferibile lasciare piccole zone leggermente contaminate
- se necessario, ripascere con sabbia incontaminata le zone dove siano stati rimossi grandi volumi di sabbia oleosa; a tale scopo, predisporre opportuni piani di ripascimento;

B. SPIAGGE GHIAIOSE O CIOTTOLOSE

- usare mezzi per la movimentazione della terra per rimuovere la ghiaia contaminata. Se possibile scavare fino al fondo dello strato inquinato
- evitare che il petrolio si infiltri in aree costiere adiacenti che siano ecologicamente sensibili o siano già state decontaminate
- proteggere la vegetazione, specie nelle vie di accesso
- non seppellire rifiuti oleosi nel terreno
- tentare di ripristinare l'originaria formazione e livello della spiaggia, se necessario mediante ripascimenti con materiali di simile granulometria;

C. SCOGLIERE

- aspergere le rocce inquinate con getti d'acqua ad alta pressione a temperatura ambiente
- evitare di disturbare gli uccelli che stanno nidificando;

D. ZONE UMIDE COSTIERE (LAGUNE COSTIERE, DELTA, ESTUARI)

- dare priorità alla protezione, piuttosto che alla decontaminazione, a mezzo di sbarramenti, panne, ecc.; usare mezzi appropriati per far fuggire gli uccelli se si considera inevitabile la contaminazione di un'area particolare
- dare priorità di protezione alle barene e alla vegetazione ripariale e di corona (ad es. canneti)
- considerare se la posa di panne in aree non ancora contaminate dal petrolio sia necessaria e/o fattibile
- raccogliere il petrolio liberamente galleggiante nello stadio più iniziale possibile
- nelle zone contaminate, aspergere acqua a temperatura ambiente in quantità e a bassa pressione per rimuovere il petrolio che verrà raccolto con idonei mezzi
- sulle rive fangose, non usare mezzi pesanti o permettere che si calpesti l'area contaminata dal petrolio
- se possibile rimuovere le macchie di olio usando skimmers di superficie adattati alle speciali circostanze
- in condizioni favorevoli, l'uso di assorbenti può essere preso in considerazione specialmente se è possibile accedere a macchie isolate di petrolio

- ove possibile, usare attrezzature meccaniche leggere (vanghe e badili) per la pulizia manuale
- non far entrare negli acquitrini mezzi pesanti
- evitare di danneggiare le emergenze geomorfologiche (dune, barene, canali a marea) e la vegetazione esistente
- chiudere dopo l'uso le strade di accesso aperte in via provvisoria, specialmente negli ambienti soggetti a vincoli di protezione, rimuovendo le stuoie, se usate;

E. SPIAGGE BALNEARI CON INSTALLAZIONI

- fare riferimento alle indicazioni presentate per le spiagge sabbiose o ghiaiose
- decidere le priorità nelle operazioni di decontaminazione discutendone con gli operatori locali e considerando le condizioni stagionali, meteorologiche, ecc.
- provvedere all'interdizione degli accessi alla spiaggia prima e durante le operazioni di decontaminazione
- aspergere i moli e le altre installazioni con acqua a temperatura ambiente; se necessario effettuare una pulitura manuale
- stabilire punti di raccolta e vie di smaltimento per i residui oleosi;

F. PORTICCIOLI TURISTICI

- dare priorità alla decontaminazione di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi
- concordare con i proprietari (o loro rappresentanti) quale decontaminazione sia accettabile per le imbarcazioni e le installazioni interessate (coinvolgere esperti in assicurazioni)
- effettuare la decontaminazione di imbarcazioni per mezzo di lavaggi, innaffiamenti e mezzi meccanici, raccogliendo l'inquinante con mezzi idonei
- stabilire punti di raccolta per rifiuti oleosi e, se possibile, smaltirli in loco
- evitare di trasportare petrolio semisolido dai moli alla terraferma, abitati, ecc.;

G. PORTI PER ATTIVITA' DI PESCA

- dare priorità alla decontaminazione di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi
- se possibile, avvertire preventivamente le Autorità di tali porti della minaccia derivante dallo sversamento e consigliarle di mettere a secco o di trasferire in aree protette le attrezzature più suscettibili di danneggiamento
- consultare i rappresentanti di assicurazioni per conoscere quali spese per misure preventive potranno essere rimborsate da fondi assicurativi
- concordare con i proprietari di imbarcazioni da pesca quale decontaminazione (o indennizzo) sia accettabile per le imbarcazioni interessate e le installazioni (coinvolgere esperti in assicurazioni);

H. PORTI INDUSTRIALI

- dare priorità alla decontaminazione di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi
- discutere con i proprietari delle installazioni navali su quale decontaminazione sia richiesta (coinvolgere esperti in assicurazioni)
- aspergere le banchine, moli frangiflutti, frangiflutti, ecc. con getti d'acqua a temperatura ambiente e raccogliere l'inquinante con mezzi idonei;

I. AREE INTERESSATE DA IMPIANTI DI MOLLUSCHICOLTURA O ACQUACOLTURA

- se possibile, avvertire tempestivamente le autorità portuali e locali della minaccia derivante dallo sversamento
- ove possibile, rimuovere le colture (es. mitili, ostriche, gabbioni per l'allevamento di pesce) e trasferirle in aree protette

- circoscrivere con sistemi di panne le aree che si prevede possano essere contaminate, con particolare riferimento alle prese d'acqua di impianti per allevamenti a terra e di stabulazione
- rendere disponibili mezzi assorbenti e altri sistemi meccanici di raccolta
- concordare con gli allevatori tutte le attività di intervento.

3. UTILIZZO DEI MEZZI

Panne mobili

Durante le fasi di dispiegamento e di esercizio, le panne mobili abbisognano normalmente di due o tre operatori per ciascun mezzo nautico. Le condizioni del tempo e della temperatura influiranno sulla durata dei turni. Le operazioni sono fattibili solo alla luce del giorno. Per il recupero delle panne potrà essere necessaria manodopera aggiuntiva, almeno 2 – 3 persone.

Panne stazionarie

Le panne stazionarie richiedono una costante supervisione diurna e notturna. Anche in condizioni atmosferiche favorevoli un mezzo nautico con due persone dovrebbe rimanere in servizio 24 ore al giorno per ciascun sistema di panne non eccedente i 500 metri di lunghezza. Nei periodi di emergenza, queste richieste possono aumentare notevolmente.

Skimmers

Un mezzo nautico che opera con *skimmers* normalmente richiede due operatori. *Skimmers* con base sulla costa abbisognano almeno di 4 – 5 persone, inclusi gli operatori addetti al controllo dello *skimmer*. Adeguati sistemi di serbatoio devono essere disponibili per il ricevimento del liquido raccolto e può rendersi necessario un "team" per assicurare la continua disponibilità di tale volume di stoccaggio, specialmente in caso di operazioni con *skimmers* che abbiano la loro base nella costa.

Pompe

Le pompe trasportabili richiedono normalmente 3 – 4 persone.

Trasporti pesanti

I mezzi di rimozione della terra sono operati dai relativi conduttori e gruppi di supporto di 3 – 4 persone, per 5 – 6 benne, bulldozers, ecc. Approssimativamente vale lo stesso per camion, autocisterne, camion ribaltabili, ecc.

Lavoro manuale

La decontaminazione manuale di zone costiere richiede l'impiego intensivo di manodopera costituita da singole persone o piccoli gruppi che cooperano ad una predeterminata operazione di disinquinamento o di pulizia. Residui oleosi in sacchi o recipienti dovranno essere convogliati manualmente dalle zone di operazione, spesso difficilmente accessibili, verso luoghi dove potranno essere trasportati a mezzo di veicoli. La velocità della raccolta dovrà essere commisurata alla disponibilità del trasporto per la rimozione dello stoccaggio provvisorio.

Conclusioni

I fabbisogni di manodopera sono notoriamente imprevedibili per eventi quali incidenti di sversamenti costieri che sono influenzati da una notevole varietà di fattori: tipologia costiera, durata ed estensione della contaminazione, disponibilità o meno di mezzi meccanici, ecc. In aggiunta, il numero di persone che può essere impiegato utilmente sarà imposto in maniera considerevole dalla disponibilità di attrezzature, carburanti e parti di ricambio, come pure cibo, aree coperte con tettoia, trasporti, sistemazioni, ecc.. Mentre può essere vantaggioso procurarsi aiuto il più presto possibile, dopo un incidente di sversamento il massimo fabbisogno di manodopera può aversi 3 – 4 settimane dopo l'incidente. E' generalmente accettato che circa dieci persone dovrebbero lavorare sotto un caposquadra e che dieci squadre dovrebbero essere dirette da un sovrintendente che sia in stretto contatto con il leader del team generale di intervento.

4. PROBLEMI SPECIALI

Sicurezza

La sicurezza di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di controllo e disinquinamento è di primaria importanza.(*) Poiché la maggior parte delle persone che affronta un incidente di sversamento costiero deve lavorare in condizioni ambientali poco usuali e in condizioni poco favorevoli, dovrà essere posta particolare e ripetuta attenzione alla loro sicurezza personale. In modo particolare sarà esposto a rischio l'equipaggio dei piccoli battelli ed i membri dei team di disinquinamento che operano sulle formazioni costiere di scarsa accessibilità.

Gli equipaggi dei battelli dovrebbero indossare regolari giubbotti galleggianti. Dovrebbero essere stabilite procedure di comunicazione e rapporti per richiamare tali imbarcazioni in caso di previsioni meteorologiche indicanti condizioni atmosferiche in deterioramento. Le procedure di rapporto potranno essere utili per iniziare azioni di supporto o di salvataggio, ad esempio in caso di guasti al motore.

I team addetti alla decontaminazione sono minacciati da cadute ed altri infortuni, quindi devono essere predisposte sistemazioni fin dallo stadio iniziale per procurare aiuto medico per i piccoli infortuni e il servizio di ambulanza per i casi che richiedono cure ospedaliere.

Le persone che devono manipolare combustibili devono osservare le istruzioni per la manipolazione prescritte dal fornitore. In assenza di simili istruzioni, dovrebbero essere evitati contatti prolungati con tali sostanze ed indossati indumenti protettivi (inclusi occhiali di protezione e guanti).

Massicci spandimenti di prodotti leggeri di petrolio e la manipolazione di combustibili comportano pericoli di incendio. Simili fatti richiedono una speciale supervisione, istruzioni e contromisure. Dovranno essere evitate luci libere e gli impianti dovranno essere del tipo antideflagrante. Le attrezzature radio e radar possono costituire un pericolo.

Vigilanza

I visitatori della base di controllo e delle attività di decontaminazione dovrebbero essere identificati e registrati.

Campionamenti

Le richieste di campionamento del prodotto sversato, dell'acqua marina contaminata, e del suolo impregnato, possono avere molti scopi. Per avere qualche significato, i campionamenti dovrebbero essere effettuati da persone addestrate a questo tipo di lavoro e che abbiano familiarità con le procedure di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni. Nel caso che tali esperti non siano disponibili, i campioni dovrebbero essere preparati osservando alcune regole di base:

- Assicurare che il campione sia il più rappresentativo possibile per la sostanza che deve essere analizzata (se necessario prelevare parecchi campioni). Dovranno essere disponibili appositi contenitori, ma, alla peggio, potranno essere usati sacchetti di plastica.
- Assicurarsi che il contenitore sia completamente pulito, libero da sostanze residue, prima dell'immissione del campione.
- Etichettare il campione immediatamente e con esattezza, registrando dettagliatamente la località, il giorno e l'ora, il nome del campionatore, le modalità di prelievo, la natura presunta dei materiali campionati e tutti i dati ritenuti importanti ai fini del successivo processo di analisi.

Il prelievo dei campioni e i risultati delle relative analisi dovrebbero essere scritte in un registro.

(*) Ciascun responsabile dell'impiego di personale dovrà curare che vengano rispettate tutte le pertinenti disposizioni della vigente normativa nazionale in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Interventi sulla vita animale

La risposta nei confronti della vita animale contaminata dall'inquinamento deve essere completamente integrata con il complesso delle attività poste in essere. Va tenuto presente che non è sempre possibile mettere in atto misure che prevengano la contaminazione di animali marini in modo particolare in mare più che lungo la fascia costiera. Sarà quindi inevitabile ricorrere alla cattura degli animali contaminati alla loro raccolta, categorizzazione, registrazione, valutazione dello stato di salute e, a seguire, effettuare la riabilitazione quando possibile, mentre dove è necessario l'eutanasia e lo smaltimento delle carcasse.

È bene tener presente che per le possibilità di sopravvivenza degli animali, l'attività di ricerca e recupero sia in mare che sulla costa devono avvenire il più rapidamente possibile in quanto ne riducono lo stato di debilitamento e che, a seconda dello stato di sofferenza dell'animale, la sua cattura può essere più o meno difficoltosa e dovranno conseguentemente essere adottate sia idonee tecniche che mezzi e materiali adatti utilizzati da personale qualificato e/o addestrato.

La risposta a simili eventi non può essere affrontata senza il supporto del volontariato che deve essere accuratamente gestito, coordinato e impiegato sulla scorta delle proprie capacità e abilitazioni.

Determinante quindi è la pre-pianificazione dell'impiego del personale e dei mezzi di ricerca e soccorso in mare, l'accoglienza, la sistemazione e l'impiego del volontariato, l'individuazione dei centri di raccolta sulla costa, dei mezzi di trasporto e dei punti dove effettuare il *triage* iniziale e la successiva stabilizzazione e riabilitazione.

Monitoraggio ambientale dopo l'incidente

Le aree interessate da un rilevante sversamento dovrebbero essere assoggettate a monitoraggi ambientali. Tale attività dovrebbe essere programmata e avviata fin dal momento del lavoro di decontaminazione. A questo fine, dovrebbero essere richiesti consigli specializzati di ecologi, biologi, ecc. che abbiano esperienza in questa materia.

Smaltimento del materiale raccolto

Le sistemazioni per lo stoccaggio provvisorio e il trasporto del petrolio e dei residui oleosi, sono influenzati dalla scelta del metodo dello smaltimento finale e delle località in cui lo stoccaggio ha carattere di permanenza. Le decisioni in merito dovrebbero essere prese nei primi stadi delle operazioni di decontaminazione, nell'intento di minimizzare le necessità di trasporto dei rifiuti oleosi. In qualche area costiera lo smaltimento può risultare fattibile localmente.

5. TERMINE DELLE ATTIVITA' DEL TEAM

Una completa decontaminazione degli sversamenti che interessano le spiagge sarà poco praticabile e potrà essere talora indesiderabile per ragioni sia economiche, sia ambientali. L'esperienza del passato sembra indicare che non è facile ottenere il giusto equilibrio tra i contrastanti interessi di effettuare una completa decontaminazione e di lasciar fare alla natura.

Mentre il team d'intervento dovrebbe perseguire fino in fondo tutte le azioni necessarie per contenere il materiale sversato e recuperarlo dall'acqua e/o dalle spiagge accessibili, le azioni ulteriori dovrebbero essere intraprese solo con l'assenso di tutte le parti interessate, specialmente le autorità locali e il comitato di emergenza, che opera negli uffici centrali. Tra le altre cose, devono essere tenuti in debito conto i pareri degli ecologi.

L'attività del team d'intervento normalmente avrà termine allorquando non vi sarà nessun ulteriore potenziale sversamento e quando i vari team locali siano già completamente impratichiti nelle necessarie operazioni di decontaminazione. Lo smaltimento ed il trasporto del petrolio e dei residui oleosi raccolti possono anche a questo punto causare qualche problema. In circostanze normali ciò non dovrebbe giustificare il mantenimento di una base operativa o il mantenimento della disponibilità completa del team d'intervento.

6. TECNICHE DI DECONTAMINAZIONE DELLA COSTA

Ogniqualvolta possibile, il trattamento dovrebbe essere eseguito sull'acqua. La maggior parte delle attrezzature e delle tecniche sono state progettate per questo uso. Però quando avviene un importante sversamento vicino alla costa, il petrolio la raggiungerà. Molte tecniche possono allora essere usate per decontaminare la linea costiera. Mentre le attrezzature o*ff shore* possono generalmente essere usate ovunque sull'acqua, la selezione del tipo di trattamento sulla costa dipenderà da:

- condizioni meteo marine a 72 ore
- il tipo e l'ammontare del petrolio sulla costa
- la natura della costa
- la profondità di penetrazione del petrolio nei sedimenti (da stabilire mediante carotaggi o sondaggi meccanici)
- l'accessibilità e la transitabilità delle linea costiera
- il possibile danno ambientale del trattamento all'ambiente costiero.

Raccolta meccanica

Spesso è l'unico modo praticabile per rimuovere il petrolio od ogni tipo di deposito bituminoso solido dalle spiagge.

La rastrellatura meccanica, usando attrezzatura agricola o stradale, può essere impiegata sulle spiagge. Però quando queste sono inaccessibili ai veicoli e quando il petrolio riveste rocce e pietre o è intrappolato in formazioni rocciose, crepacci o cavità, la raccolta a mano sarà l'unica soluzione.

La rastrellatura a mano, usando spazzoloni e raccogliendo con badili entro secchi, con successivo trasferimento del petrolio raccolto dentro buche impermeabilizzate, usando aspiratori con tubi addizionali se il petrolio forma uno strato spesso, è il metodo comunemente più usato.

In una spiaggia che sia stata molto inquinata, dovrebbe essere considerata la possibilità di spingere con una pala meccanica lo strato superiore della sabbia contaminata lungo la spiaggia fino al punto in cui non potrà più essere dilavata dal mare. Lo strato contaminato può essere in seguito rimosso e trasferito a una stazione di decontaminazione.

Può essere usato qualsiasi sistema meccanico in grado di raccogliere il petrolio. Esso può includere attrezzature pesanti come pale meccaniche, bulldozer, camion, pompe aspiranti, come pure attrezzature leggere, come secchi e spazzole. Possono essere usati fogli o rulli di plastica per rivestire le fosse di raccolta.

Pulitura idraulica e sabbiatura

Le tecniche della pulitura idraulica e della sabbiatura e la pulitura idraulica ad alta o bassa pressione, possono essere usate per rimuovere il petrolio dalle superfici dure (rocce, banchine, ecc.). Dovrà essere posta attenzione poiché la flora e la fauna della zona di marea possono essere danneggiate, per quanto in modo limitato, da queste tecniche.

Questo metodo ha usi limitati, ma può essere efficace nella pulizia di gradoni di argilla del litorale che siano pesantemente contaminati.

Non intervento

In certe circostanze il non intervento può essere la soluzione migliore. In aree molto sensibili (es. lagune costiere) il trattamento meccanico o, peggio, chimico, può arrecare più danni dello stesso petrolio. In alcuni casi, dopo aver acquisito il parere degli esperti, sarà meglio lasciar stare il petrolio affinché si degradi naturalmente, eventualmente limitandosi ad impedirne la dispersione in altre aree sensibili.

Allegato 6

SOSTANZE NOCIVE

Le sostanze pericolose che sono trasportate per via marittima sono classificate dal Codice IMDG (*International Marittime Dangerous Goods Code*) in 9 classi, ognuna con proprietà e caratteristiche differenti.

Tale Codice è stato sostanzialmente trasposto nell'Ordinamento interno con il D.P.R. 134/2005 che rappresenta il testo-quadro nazionale di riferimento per la disciplina del trasporto di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico, attraverso:

a) la determinazione dei requisiti di idoneità per le navi soggette alla Convenzione SOLAS, costruite prima del 1° settembre 1984, e per le navi non soggette alla Convenzione SOLAS;
b) la definizione dei requisiti di idoneità per le unità di trasporto del carico;
c) la precisazione delle norme di sicurezza e delle prescrizioni particolari da attuare per le operazioni di imbarco e sbarco delle varie classi di merci;
d) l'aggiornamento delle procedure amministrative e tecniche relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi.

In conformità con i criteri di selezione delle fonti di inquinamento marino, gli Allegati II e III della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal Protocollo del 1978 (Marpol 73/78), una serie di sostanze pericolose nelle varie categorie sono state individuate come sostanze inquinanti e nocive per l'ambiente marino e, a loro volta, suddivise in classi in relazione al potere inquinanti loro attribuito.

Allegato 7

GESTIONE DELL'INQUINAMENTO E DEI RELATIVI RIFIUTI

Fatte salve eventuali disposizioni emergenziali all'uopo emanate, la gestione delle attività conseguenti ad un fenomeno di inquinamento in mare e sulle coste richiede l'adozione di una serie di procedure, metodologie, tecniche e tecnologie specifiche, molto spesso anche oggetto di normativa di livello nazionale a seguito di recepimento di apposite disposizioni comunitarie ovvero discendenti dal recepimento di convenzioni internazionali.

In linea di massima, le attività sono sintetizzabili nelle seguenti fasi:

- contenimento dell'inquinamento;
- recupero dell'inquinante;
- bonifica delle matrici ambientali;
- trasporto dei rifiuti;
- smaltimento dei rifiuti.

Per la descrizione delle singole fasi si rimanda ad un apposito documento tecnico a cura del Dipartimento della Protezione Civile, redatto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con il contributo delle altre amministrazioni interessate, nel quale saranno trattati i singoli argomenti in forma approfondita e dettagliata.

Allegato 8

ENTE	TELEFONI	FAX
Presidenza del Consiglio dei Ministri		
Dipartimento della Protezione Civile	06/6820201	06/68202360
Centro operativo emergenze marittime	06/68203382 -2247-2321	06/68043510
Sala Situazione Italia	06/68202265-2266-3252	06/68897689 – 06/68204169
Ministero dell'Interno		
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso	06/4824575-4817317	
Pubblico e della Difesa Civile - Centro operativo	06/46525582	06/4814695
Ministero degli Affari Esteri		
Centralino	06/36911	06/3236210
Ministero della Difesa	06/46911	
Stato Maggiore Difesa	06/46912063 - 4824412	06/46912965
Sala Situazione S.M.D.	06/46919076	06/4821714
Comando Operativo Vertice Interforze (S.O.)	06/46919046	06/46919003
Stato Maggiore Esercito	06/47357379	06/4884257
Sala Operativa		
Stato Maggiore Marina	06/36806022 06/36806000	06/36803393
Centrale S.S.O.		
Stato Maggiore Aeronautica	06/4456612	06/49864503
Sala Situazioni		
Ministero dell'Economia e delle Finanze	06/50241	
Agenzia delle Dogane		
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
Centralino	06/44101	
Ispettorato Territoriale delle Telecomunicazioni		
Centralino	06/58581	

ENTE	TELEFONI	TELEFAX
Ministero dello Sviluppo Economico		
Centralino	06/47051	
Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche	06/47052532	06/47887802
Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Settentrionale e relativi impianti in mare	051/234326	051/228927
Divisione III – Sezione U.N.M.I.G. di Roma – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Centrale e relativi impianti in mare	06/5411754	06/5410696
Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G. di Napoli – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare	081/5510049	081/5519460
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	06/59081	06/59942376 urp
Comando Generale Capitanerie di Porto	06/59084527	
Centralino		
Centrale Operativa		
Ministero della Salute	06/59941	
Centralino		
Ministero Ambiente, Tutela Territorio e del Mare		
Centralino	06/57221	06/57288490
Gabinetto del Ministro	06/57225526	06/57225193
Direzione Qualità della Vita	06/57225101-5103	
D. G. Protezione Natura e Mare – Div. VII	06/57225150	06/57225295
Centro Op. Emergenza in mare	06/57223467-66-65	06/57223472
R.A.M. Capitanerie di Porto	06/57225639	06/57225679
I.S.P.R.A.	06/50072086	06/50072048
Comando Generale Arma Carabinieri	06/80981	
Centralino		
Comando Generale Guardia di Finanza	06/44221	06/44223266/7
Centralino	06/44223262/4	06/44223277
Centrale Operativa		
Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato	06/46651	06/4873362
Centrale Operativa Nazionale	1515	06/4745717
C.N.R. – Centrale Antinquinamento		06/90672660
ENEL - CPO security	06/83057000	06/83052795
ENI – Direzione Strategie e Sviluppo – Emergenze Rilevanti	06/59821 06/59826010-14	06/59826042
UNIONE PETROLIFERA	06/5423651	06/5140296
Centralino		
Ministero Politiche Agricole e Forestali	06/46651	
Laboratorio di Idrobiologia		
R.I.NA Genova	010/53851	010/5351000
COMMISSIONE EUROPEA	0032-2-2990408	0032-2-2990314
DG ECHO - Alert Section EEC	0032-2-2953041	
FEDERCHIMICA	02/345651	02/34565310
ASSOCOSTIERI	06/5004658-9	06/5011697
ASSOMINERARIA	06/8073045	06/8073385

Allegato 9

COOPERAZIONE COMUNITARIA

Dal 2001, in caso di incidente, quando le dimensioni della catastrofe superano le capacità di reazione nazionale, il paese in cui ha avuto luogo l'incidente può fare appello al meccanismo di protezione civile e al centro di monitoraggio e informazione (*Monitoring and Information Centre* – MIC).

La Commissione Europea ha istituito un sistema H24 in grado di:

a) fornire assistenza nelle operazioni di protezione civile incluso l'inquinamento marino giusta Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007/779/CE, EURATOM che modifica ed implementa la norma istitutiva del meccanismo comunitario di protezione civile emanata nel 2001;

b) intervenire in maniera specifica sul tema dell'inquinamento marino attraverso l'EMSA (*European Maritime Safety Agency*) il cui personale, mezzi e servizi sono attivabili mediante richieste degli Stati Membri formulate attraverso il MIC.

Le comunicazioni sulle emergenze in corso e le richieste di aiuto nei confronti dei Paesi Membri vanno fatte dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile al Centro di Monitoraggio e Informazione (MIC) della Commisione, con l'utilizzo del sistema telematico protetto CECIS (*Common Emergency Comunication Information System*) od in subordine e solo in caso di difficoltà di utilizzo del suddetto sistema, a mezzo fax/e-mail utilizzando sempre i medesimi stampati predisposti dal predetto Centro, attestato presso la Sala Situazione Italia – punto di contatto nazionale CECIS situato in SSI.

- COMMISSIONE EUROPEA Direzione Generale ECHO – Umanitarian Aid and Civil Protection - 03 Response –
  Avenue de Beaulieu, 5BU5 - 1049 BRUXELLES (Belgio)
  Tel. 003222988888 (attivo H24) Fax 0032 22955415

Qualora vi sia la necessità di acquisire specifiche informazioni sulle caratteristiche e sul comportamento in ambiente marino di sostanze chimiche e nocive che sono causa di un inquinamento, è possibile contattare anche il network MAR-ICE (*MARine Intervention in Chemical transport Emergencies*), attivato dall'EMSA in stretta collaborazione con il CEDRE ed il Consiglio Europeo dell'Industria Chimica.

Il servizio di consulenza deve essere attivato contattando preventivamente via cavo il CEDRE al numero 00 33 2 98 33 10 10 per presentare la problematica.
Si dovrà quindi compilare l'annesso stampato ed inviarlo al n. di fax 00 33298449138 o all'indirizzo e-mail cedre-astreinte@cedre.fr

Il CEDRE provvederà quindi ad attivare il Servizio e fornirà una risposta entro un'ora dalla richiesta.

Allegato 10

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –** Segretariato generale
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
- **MINISTERO DELL'INTERNO**
- **MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA**
- **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**
- **MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**
- **MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE** – Agenzia delle dogane
- **MINISTERO DELLA DIFESA**
- **MINISTERO DELLA DIFESA** – Stato Maggiore della Difesa
- **MINISTERO DELLA DIFESA** – Stato Maggiore dell'Esercito
- **MINISTERO DELLA DIFESA** – Stato Maggiore della Marina
- **MINISTERO DELLA DIFESA** – Stato Maggiore dell'Aeronautica
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**
- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** – Dipartimento per l'energia
- **MINISTERO DELLA SALUTE** - Gabinetto – Istituto sup. di Sanità
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
  Gabinetto
  Reparto Ambientale Marino
  Direzione Generale Per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
  Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
  I.S.P.R.A.
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' RICERCA**
- **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**
- **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**
- **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**
- **COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**
- **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**- Istituto di ricerca sulle acque
- **COMPONENTI LA VIII COMMISSIONE PERMANENTE "LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI" DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**
- **COMPONENTI LA IX COMMISSIONE "TRASPORTI E COMUNICAZIONI" DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**
- **COMPONENTI IL COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE**
- **TUTTE LE REGIONI COSTIERE**
- **TUTTE LE PREFETTURE CON GIURISDIZIONE SU AREE COSTIERE**
- **DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO – LA SPEZIA**
- **DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DEL BASSO TIRRENO, DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO - TARANTO**
- **DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO - ANCONA**
- **COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA - AUGUSTA**
- **COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA – CAGLIARI**
- **COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE - ROMA-**
- **COMANDO DELLE FORZE DI ALTURA - TARANTO**
- **COMANDO DELLE FORZE DA PATTUGLIAMENTO PER LA SORVEGLIANZA E LA DIFESA COSTIERA (COMFORPAT AUGUSTA),**

- COMANDO 1^SQUADRIGLIA PATTUGLIATORI – AUGUSTA (COMSQUAPAT 1)
- COMANDO 2^SQUADRIGLIA PATTUGLIATORI – AUGUSTA (COMSQUAPAT 2)
- TUTTE DIREZIONI MARITTIME
- TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
- TUTTI GLI UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
- ENI S.p.A.
- UNIONE PETROLIFERA
- REGISTRO ITALIANO NAVALE
- C.N.R.
- ASSOMINERARIA
- ASSOCOSTIERI
- FEDERCHIMICA
- ENEL

E S T E R O

UNEP - UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan
48, Vassileos Konstantinou Avenue - 11635 ATENE (GRECIA)

COMMISSIONE EUROPEA - Direzione Generale ECHO – Umanitarian Aid and Civil Protection – Unit C/3- Civil Protection - Distaster Response
Avenue de Beaulieu, 5BU5 - 1049 BRUXELLES (BELGIO)

REMPEC - REGIONAL MARINE POLLUTION EMERGENCY RESPONSE Centre for the Mediterranean Sea
VALLETTA VLT 1921 (MALTA)

AMBASCIATE DI:

SPAGNA;
FRANCIA;
MONACO;
SLOVENIA;
CROAZIA;
MONTENEGRO;
ALBANIA;
GRECIA;
ALGERIA;
TUNISIA;
LIBIA

per la successiva diramazione ai rispettivi enti governativi competenti

INDICE

10A13680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2010.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Andrea RONCHI dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Andrea RONCHI dalla carica di Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Andrea RONCHI dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 47

10A13945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2010.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Adolfo URSO, dall'on. Antonio BUONFIGLIO, dall'on. Roberto MENIA e dal sig. Giuseppe Maria REINA dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, allo Sviluppo economico, alle Politiche agricole alimentari e forestali, all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare e alle Infrastrutture e ai trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato rassegnate dall'on. Adolfo URSO, dall'on. Antonio BUONFIGLIO, dall'on. Roberto MENIA e dal sig. Giuseppe Maria REINA;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Adolfo URSO, dall'on. Antonio BUONFIGLIO, dall'on. Roberto MENIA e dal sig. Giuseppe Maria REINA dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, allo Sviluppo economico, alle Politiche agricole alimentari e forestali, all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare e alle Infrastrutture e ai trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 48

10A13946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 2010.

Ripartizione delle risorse del Fondo Europeo Rifugiati 2008-2013, relativamente all'annualità 2010.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione n. 2007/573/CE e successiva Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE);

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2010) 2563 del 23 aprile 2010 di approvazione del Programma Annuale 2010 e la successiva richiesta di modifica inviata dall'Autorità Responsabile con nota del 07/10/2010, prot. n. 5793, in corso di approvazione da parte della Commissione Europea;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2010 prevede azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Decreta:

Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale» per il Programma annuale 2010:

€ 150.000,00 per l'Azione 1.A. – «Comunicazione e sensibilizzazione sul Sistema di Dublino».

€ 250.000,00 per l'Azione 1.B. – «Studio sulle modalità di sensibilizzazione e dialogo con i gruppi di richiedenti/ titolari di protezione internazionale maggiormente presenti nelle aree metropolitane, informazione ed orientamento verso i servizi del territorio».

€ 758.628,01 per l'Azione 1.1.A. – «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino».

€ 2.513.616,74 per l'Azioni 1.1.B. - «Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza».

€ 2.513.616,74 per l'Azioni 1.1.C. - «Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale portatori di disagio mentale».

€ 1.532.283,41 per l'Azione 1.2.A. – «Proseguimento delle attività degli «Uffici di contatto - sportelli operativi» presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o nelle aree di riferimento dei centri».

€ 266.666,67 per l'Azione 1.2.B. – «Percorsi formativi in etnopsichiatria, antropologia culturale ed ambiti affini».

€ 266.666,67 per l'Azione 1.2.C. – «Percorsi formativi sull'individuazione delle malattie dell'immigrazione e della povertà».

€ 210.283,41 per l'Azione 2.1.A. – «Studio pilota/censimento, attraverso un'indagine in loco, sull'integrazione-occupazione dei titolari di protezione internazionale».

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 8.461.761,65.

Con successivo atto sarà individuato uno schema di avviso per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti;

Le restanti azioni del Programma annuale 2010, o parti di esse, verranno attuate mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione in qualità di Organo Esecutivo.

Roma, 3 novembre 2010

L'autorità responsabile: MINATI

10A13561

DECRETO 3 novembre 2010.

Avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, per l'annualità 2010.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione n. 2007/573/CE e successiva Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE);

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2010) 2563 del 23 aprile 2010 di approvazione del Programma Annuale 2010 e la successiva richiesta di modifica inviata dall'Autorità Responsabile con nota del 07/10/2010, prot. n. 5793, in corso di approvazione da parte della Commissione Europea;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2010 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale» ed individua la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione dei suddetti progetti;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati ed inerenti le seguenti Azioni:

Azione 1.A. – «Comunicazione e sensibilizzazione sul Sistema di Dublino».

Azione 1.B. – «Studio sulle modalità di sensibilizzazione e dialogo con i gruppi di richiedenti/ titolari di protezione internazionale maggiormente presenti nelle aree metropolitane, informazione ed orientamento verso i servizi del territorio».

Azione 1.1.A. – «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino».

Azioni 1.1.B. - «Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/ titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza».

Azioni 1.1.C. - «Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/ titolari di protezione internazionale portatori di disagio mentale».

Azione 1.2.A. – «Proseguimento delle attività degli «Uffici di contatto - sportelli operativi» presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o nelle aree di riferimento dei centri».

Azione 1.2.B. – «Percorsi formativi in etnopsichiatria, antropologia culturale ed ambiti affini».

Azione 1.2.C. – «Percorsi formativi sull'individuazione delle malattie dell'immigrazione e della povertà».

Azione 2.1.A. – «Studio pilota/censimento, attraverso un'indagine in loco, sull'integrazione-occupazione dei titolari di protezione internazionale».

I singoli avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sui siti internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it

Roma, 3 novembre 2010

L'autorità responsabile: MINATI

10A13562

DECRETO 3 novembre 2010.

Ripartizione delle risorse del Fondo Europeo Rimpatri 2008-2013, relativamente all'annualità 2010.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

Vista la Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE e successiva Decisione modificativa del 23 luglio 2009 (2009/614/CE);

Visto l'art. 14 della Decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale 2008-2013, approvato con Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009, ed il Programma Annuale 2010, approvato con Decisione C(2010) 4796 del 9 luglio 2010;

Visto l'art. 10 della Decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che il succitato Programma annuale 2010 prevede azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Decreta:

Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale» per il Programma annuale 2010:

€ 110.000,00 per l'Azione 1.1.1. «Attività di studio e analisi nei principali Paesi di Origine per conoscere il contesto socio-economico e culturale di riferimento, identificare le opportunità e modalità di integrazione»;

€ 1.040.000,00 per l'Azione 1.2.1. «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2009»;

€ 1.000.000,00 per l'Azione 1.2.2 – «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati – Modulo 1 e Modulo 2», relativamente alle sole attività di cui al Modulo 1;

€ 304.500,00 per l'Azione Azione 3.1.2. «Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia. Prosecuzione dell'azione 2009»;

€ 115.000,00 per l'Azione 4.1.2. – «Scambio di esperienze e formazione in materia di rimpatrio rivolta agli operatori negli sportelli immigrati, rete SPRAR, enti gestori centri di accoglienza, Enti/ONG responsabili della accoglienza, assistenza e integrazione di cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ONG, Associazioni di immigrati».

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 2.569.500,00.

Con successivo atto sarà individuato uno schema di avviso per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti;

Le restanti azioni del Programma annuale 2010, o parti di esse, verranno attuati mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione in qualità di Organo Esecutivo, anche avvalendosi della competenza istituzionale del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza.

Roma, 3 novembre 2010

L'autorità responsabile: MINATI

10A13564

DECRETO 3 novembre 2010.

Avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, per l'annualità 2010.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

Vista la Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE e successiva Decisione modificativa del 23 luglio 2009 (2009/614/CE);

Visto l'art. 14 della Decisione (2007/575/CE) riguardante la Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale 2008-2013, approvato con Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009, ed il Programma Annuale 2010, approvato con Decisione C(2010) 4796 del 9 luglio 2010;

Visto l'art. 10 della Decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2010 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale» ed individua la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione dei suddetti progetti;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri, ed inerenti le seguenti Azioni:

Azione 1.1.1 – «Attività di studio e analisi nei principali Paesi di Origine per conoscere il contesto socioeconomico e culturale di riferimento, identificare le opportunità e modalità di integrazione».

Azione 1.2.1. – «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2009».

Azione 1.2.2. – «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati – Modulo 1 e Modulo 2».

Azioni 3.1.2 – «Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia. Prosecuzione dell'azione 2009».

Azione 4.1.2 – «Scambio di esperienze e formazione in materia di rimpatrio rivolta agli operatori negli sportelli immigrati, rete SPRAR, enti gestori centri di accoglienza, Enti/ONG responsabili della accoglienza, assistenza e integrazione di cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ONG, Associazioni di immigrati».

I singoli avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri.

Roma, 3 novembre 2010

L'autorità responsabile: MINATI

10A13563

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica del PDG 15 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'associazione «Istituto di Formazione, Organizzazione, Ricerca - I.F.O.R.», denominato «Iformediate», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 15 luglio 2009 d'iscrizione al n. 51 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Istituto di formazione, organizzazione, ricerca - I.F.O.R.» con sede legale in Roma via Tuscolana n. 44, codice fiscale n. 07399880587, denominato «Iformediate»;

Viste le note 15 maggio 2010 prot. m dg DAG 18 maggio 2010, n. 70505.E, 20 maggio 2010 prot. m dg DAG 28 maggio 2010, n. 70913.E e 21 luglio 2010 prot. m dg DAG 28 luglio 2010, n. 102648.E con le quali il dott. Osvaldo Duilio Rossi, nato a Roma il 18 marzo1980, in qualità di legale rappresentante della associazione «Istituto di formazione, organizzazione, ricerca - I.F.O.R», ha chiesto l'inserimento di 12 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore

è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Bovio Annunziata, nata a Bari il 12 maggio 1957;

avv. D'amicis Michela, nata a Roma il 3 febbraio 1974;

avv. Dell'Ospedale Emanuela, nata a Roma il 26 marzo 1973;

avv. Di Martino Mariella, nata a Viterbo il 12 agosto 1965;

dott. Ferrante Francesca, nata a Roma il 5 ottobre 1974;

dott. Martinelli Sabrina Olimpia, nata a Sora il 20 maggio 1979;

avv. Montanari Michela, nata a Roma il 26 settembre 1966;

avv. Papaleo Luigi Giuseppe, nato a Lagonegro il 27 maggio 1969;

dott. Parlati Anna, nata a Roma il 24 luglio 1961;

dott. Peticca Sara, nata a Isola del Liri il 12 aprile 1972;

avv. Pitrogrande Margherita, nata a Padova il 14 dicembre 1980;

dott. Zanetti Pierleandro, nato a Pavia il 17 dicembre 1972;

Dispone:

La modifica del PDG 15 luglio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Istituto di formazione, organizzazione, ricerca - I.F.O.R. «con sede legale in Roma via Tuscolana n. 44, codice fiscale n. 07399880587, denominato «Iformediate», limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di 12 ulteriori unità: (in via non esclusiva) dott. Bovio Annunziata, nata a Bari il 12 maggio 1957, avv. D'Amicis Michela, nata a Roma il 3 febbraio 1974, avv. Dell'Ospedale Emanuela, nata a Roma il 26 marzo 1973, avv. Di Martino Mariella, nata a Viterbo il 12 agosto 1965, dott. Ferrante Francesca, nata a Roma il 5 ottobre 1974, dott. Martinelli Sabrina Olimpia, nata a Sora il 20 maggio 1979, avv. Montanari Michela, nata a Roma il 26 settembre 1966, avv. Papaleo Luigi Giuseppe, nato a Lagonegro il 27 maggio 1969, dott. Parlati Anna, nata a Roma il 24 luglio 1961, dott. Peticca Sara, nata a Isola del Liri il 12 aprile 1972, avv. Pitrogrande Margherita, nata a Padova il 14 dicembre 1980, dott. Zanetti Pierleandro, nato a Pavia il 17 dicembre 1972.

Resta ferma l'iscrizione al n. 51 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13896

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 14 settembre 2009 e 21 aprile 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», in Ostuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 14 settembre 2009 e 21 aprile 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), corso Umberto I n. 15, codice fiscale n. 90035740746 e partita IVA 02259560742, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 18 maggio 2010 prot. m. dg DAG 24 maggio 2010, n. 73206.E e 3 settembre 2010, con le quali il dott. Carlo Penna, nato a Ferrara il 16 dicembre 1951, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» ha chiesto l'inserimento di quattro ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide il 5 gennaio 1955;

avv. Nobili Silvano, nato a Foggia il 15 gennaio 1958;

dott. Polignano Antonio, nato a Gioia del Colle (Bari) il 29 settembre 1962;

avv. Trimarchi Carlo, nato a Cosoleto (Reggio Calabria) il 19 settembre 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 14 settembre 2009 e 21 aprile 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), corso Umberto I n. 15, codice fiscale n. 90035740746 e partita IVA 02259560742, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone di avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide il 5 gennaio 1955, avv. Nobili Silvano, nato a Foggia il 15 gennaio 1958, dott. Pogliano Antonio, nato a Gioia del Colle (Bari) il 29 settembre 1962 e avv. Trimarchi Carlo, nato a Cosoleto (Reggio Calabria) il 19 settembre 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13894

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, denominato «Sportello di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 31 marzo 2010, prot. m. dg DAG 13 aprile 2010, n. 52685.E, 29 aprile 2010 prot. m. dg DAG 4 maggio 2010 n. 62879.E, 27 aprile 2010 prot. m. dg DAG 4 maggio 2010 n. 62884.E, 25 maggio 2010 prot. m. dg DAG 3 giugno 2010, n. 78746.E, 5 agosto 2010 prot. m. dg DAG 1° settembre 2010, n. 112498.E e 6 settembre 2010 prot. m. dg DAG 14 settembre 2010, n.116286.E, con le quali il dott. Paoletti Antonio, nato a Trieste il 29 luglio 1949, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con sede legale in Trieste, piazza Borsa n. 14, codice fiscale 80010550327 e partita IVA 00215100322, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dallo «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con sede legale in Trieste, piazza Borsa n. 14, codice fiscale n. 80010550327 e partita IVA 00215100322, denominato «Sportello di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 115 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13895

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Camera di Conciliazione Ionica», in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 7 maggio 2010 prot. m. dg DAG 17 maggio 2010 n. 69446.E e 29 settembre 2010, con le quali il dott. Thiery Nestore, nato a Taranto l'8 marzo 1976, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Camera di Conciliazione Ionica», con sede legale in Taranto, via Berardi n. 89, C.F. e P.IVA 02804880736, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione senza scopo di lucro «Camera di Conciliazione Ionica», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Camera di Conciliazione Ionica», con sede legale in Taranto, via Berardi n. 89, C.F. e P.IVA 02804880736, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 124 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12988

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 26 luglio 2010 prot. DAG 28 luglio 2010, n. 102647.E e 2 settembre 2010 prot. DAG 13 settembre 2010, n. 115770.E con le quali l'avv. Conte Antonio, nato a Roma il 30 agosto 1963, in qualità Presidente e legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma», con sede legale in Roma, piazza Cavour c/o Palazzo di Giustizia, codice fiscale n. 80230130587;

Visto il verbale dell'adunanza in data 1° luglio 2010 dal quale risulta che, nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stato costituito un organismo non autonomo per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma»;

Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di Mediazione Forense di Roma» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma», con sede legale in Roma, piazza Cavour c/o Palazzo di Giustizia, codice fiscale n. 80230130587, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 127 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 1º ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13473

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chivulescu Elena Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chivulescu Elena Violeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Nivel 3 Calificare domeniul Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è

stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel 3 Calificare domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 2005 dalla sig.ra Chivulescu Elena Violeta, nata a Tirgu Carbunesti (Romania) il giorno 15 giugno 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Chivulescu Elena Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13092

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mirko Volker Böhme, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mirko Volker Böhme nato a Karl- Marx-Stadt (Chemnitz) (Germania) il giorno 30 maggio 1974, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 27 novembre 2001 dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania – in data 27 novembre 2001 al sig. Mirko Volker Böhme, nato a Karl- Marx-Stadt (Chemnitz) (Germania) il giorno 30 maggio 1974, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Mirko Volker Böhme è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13273

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Juan Carlos Medialdea Cruz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in radioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Juan Carlos Medialdea Cruz nato a Madrid (Spagna) il giorno 27 settembre 1961, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciado en Medicina y Cirugía» rilasciato in data 28 dicembre 1994 dalla Universidad de Granada - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 1° luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Juan Carlos Medialdea Cruz ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Grau de Assistente em Radioterapia» rilasciato in data 5 maggio 2003 dal Ministério da Saúde - Portogallo - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radioterapia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Licenciado en Medicina y Cirugía» rilasciato in data 28 dicembre 1994 dalla Universidad de Granada - Spagna - al sig. Juan Carlos Medialdea Cruz, nato a Madrid (Spagna) il giorno 27 settembre 1961, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Juan Carlos Medialdea Cruz è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Grau de Assistente em Radioterapia» rilasciato dal Ministério da Saúde - Portogallo - in data 5 maggio 2003 al sig. Juan Carlos Medialdea Cruz, nato a Madrid (Spagna) il giorno 27 settembre 1961, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radioterapia.

Art. 4.

Il sig. Juan Carlos Medialdea Cruz, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radioterapia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13274

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Verena Niederwanger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sul-

la base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 agosto 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Verena Niederwanger nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 27 dicembre 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 30 giugno 2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 30 giugno 2010 alla sig.ra Verena Niederwanger, nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 27 dicembre 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Verena Niederwanger è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13275

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Furmanska Malgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Furmanska Malgorzata, nata a Tarnow (Polonia) il 10 novembre 1974, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di pielegniarka conseguito in Polonia presso il Liceo Medico «Hanna Chrzanowska» di Tarnow nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Gibala Malgorzata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. DGRUPS/0021330-P in data 23 maggio 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché alla luce dell'art. 43 del trattato CE e del parere espresso dalla Conferenza dei servizi in data 18 marzo 2008 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a sua scelta, in un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi, pari a 120 crediti formativi universitari, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia - immunoematologia - igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica - piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica - sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota in data 29 maggio 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. RA/2010/0075538/FORM BO/P in data 7 ottobre 2010 con la quale l'Università di Bologna - polo scientifico didattico di Ravenna ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso il Liceo Medico «Hanna Chrzanowska» di Tarnow nell'anno 1994 dalla sig.ra Gibala Malgorzata, nata a Tarnow (Polonia) il 10 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Furmanska Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13785

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Krajewska Anna Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Krajewska Anna Maria, nata a Kędzierzyn-Koźle (Polonia) il 14 agosto 1986, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Piastów Śląskich» di Wroclaw nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità di governo competente della Polonia in data 22 settembre 2010 e relativa traduzione che certifica che «l'infermiera è titolare del diploma che conformemente all'art. 23, comma 6, attesta il possesso delle qualifiche che comprovano il compimento con successo di una formazione conforme all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed è trattato nella Repubblica di Polonia alla pari delle qualifiche i cui titoli vengono elencati all'allegato V, punto 5.2.2. della stessa direttiva.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Piastów Śląskich» di Wroclaw nell'anno 2008 dalla signora Krajewska Anna Maria, nata a Kędzierzyn-Koźle (Polonia) il 14 agosto 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Krajewska Anna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13786

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Salluzzesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTI i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n° 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

VISTO il decreto ministeriale del 14 settembre 1996 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colline Salluzzesi" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTA la domanda presentata dalla Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colline Salluzzesi";

VISTI il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Salluzzesi" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 196 del 23 agosto 2010;

CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

RITENUTA la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Salluzzesi" in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Salluzzesi”, riconosciuto con decreto ministeriale del 14 settembre 1996 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Articolo 2

1. In via transitoria, fino all’emanazione del decreto applicativo dell’articolo 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata “Colline Salluzzesi”, proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo 2001 e dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002 – la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell’iscrizione dei medesimi all’apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 61/2010.

Articolo 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Articolo 4

1. All’allegato “A” sono riportati i codici, di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata Colline Salluzzesi.

Articolo 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata “Colline Salluzzesi” é tenuto a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINE SALUZZESI".

Art. 1 – Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi", è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le tipologie, specificazioni aggiuntive e menzioni seguenti:

- Colline Saluzzesi (rosso)
- Colline Saluzzesi Barbera
- Colline Saluzzesi Chatus
- Colline Saluzzesi Pelaverga
- Colline saluzzesi Pelaverga rosato
- Colline Saluzzesi Quagliano
- Colline Saluzzesi Quagliano spumante

Art. 2 – Base ampelografica

1. La denominazione "Colline Saluzzesi" senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la composizione di vitigni seguente: Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente minimo il 60%.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 40%. alla produzione di detto vino altri vitigni, purché con bacca di colore analogo, non aromatici la cui coltivazione è ammessa in Piemonte.
2. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" seguita da una delle seguenti specificazioni : Barbera, Chatus, Quagliano, Quagliano spumante, Pelaverga, Pelaverga rosato è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Art. 3 – Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. "Colline Saluzzesi" comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei Comuni di Brondello, Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo Verzuolo e Villar San Costanzo.
Tale zona è così delimitata:
da una linea che partendo dall'intersezione della S.R. n. 589 dei Laghi di Avigliana con la via Umberto I in Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada regionale sino a che questa entrando in Busca, incontra la circonvallazione per Dronero; indi segue la circonvallazione suddetta perimetrando il concentrico di Busca sino all'intersezione con il torrente Talù ; dall'intersezione la delimitazione percorre a S.W il torrente Talù sino a che questo incontra il confine comunale tra Villar San Costanzo e Busca in località Cascina Torre.
Da questo punto la delimitazione percorre la strada comunale di Artesio fino al concentrico di Morra e prosegue per Via Combale e Via Pramallè fino alla chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo, quindi prosegue per la strada provinciale n° 150 fino all'incrocio con il Torrente Rialasso, prosegue lungo Via Vasetto fino all'incrocio con il Canale Comella e lo segue fino al

confine comunale di Dronero, prosegue lungo il Canale fino al ponte canale sul Rio Roccabruna, segue il predetto rio fino al confine comunale di Roccabruna quindi raggiunge la quota 700 delimitando a monte il territorio compreso nei comuni di Dronero e Villar San Costanzo fino al confine comunale con Busca.
Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta Cascina Margaria (quota 563) e successivamente Cascina Galliano (quota 689) immettendosi (sempre a nord) sulla carrareccia per Tetto Buco passando per cascina S. Romano sino a quota 687.
Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad incontrare la provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori sino a che questa interessa la strada dell'Eremo di Busca in prossimità di q. 627, indi percorre a nord la strada dell'Eremo sino a quota 806.
Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il confine comunale tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine comunale con Piasco.
Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale tra Rossana e Piasco e successivamente a nord il confine comunale tra Venasca e Piasco sino all'intersezione dei confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora, il confine comunale tra Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca.
Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale del Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po in prossimità di San Michele (q. 943).
Da qui la delimitazione segue a N.E. il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po, successivamente quello tra Revello e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.
Da questo punto percorre a N.E. per breve tratto il confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via Morra.
La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote 322 e 326 sino ad incontrare il torrente Bronda in comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.
Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimità della Consolata.
Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della Collina di Saluzzo percorrendo in successione via S. Martino, via Pusterla e via S Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia di Manta a quota 350.
Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all'abitato di Manta e dall'abitato di Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con la quale si identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con la via Umberto I.
Ed inoltre l'inserimento parziale dei territori dei Comuni di Revello, Envie e Martiniana Po.
Nel Comune di Envie: l'area è delimitata dalla S.P.28 dal confine di Revello fino al confine con Barge. Da qui si raggiunge in zona montana cascina Fraire di Via Basse Senaude fino alla località C.se FRAIRE. Mantenendo la quota altimetrica dei 500 metri in direzione verso Revello si raggiungono le cascine Chialvo, Mariola, Il Forte, la località S.Antonio, Cascine Giordano e proseguendo per la zona Pettinotto si raggiunge nuovamente il confine con Revello.
Nel Comune di Revello: nella parte destra orografica del fiume Po, è delimitata una striscia a monte della strada provinciale dei Boschi in zona montana per una profondità di metri 200 dalla parte in confine con il Comune di Castellar ed aumenta progressivamente fino a raggiungere 300 metri dalla parte di confine con il Comune di Martiniana Po.

Nella parte sinistra del fiume Po a monte della Via Vecchia Valle è delimitata una striscia in zona montana di profondità di 100 metri dalla parte in confine con il Comune di Rifreddo in direzione di Revello.
All'inizio di via Carrà tale striscia si allarga a monte del centro abitato di Revello fino ad una profondità di circa 200 metri. Da via Carrà si delimita una striscia a monte della S.P.28 fino al confine con il Comune di Envie per una profondità di 300 metri.
Nel Comune di Martiniana Po: l'area confina con il fiume Po (destra orografica) dal confine con Revello fino al confine con Gambasca. Da qui si segue la linea di confine con il Comune di Gambasca, si attraversa la S.P.117 fino all'altezza di Case Griglio. Da qui, restando ad una quota altimetrica di 500 metri in direzione per Revello, si tagliano in modo trasversale le località di S.Spirito fino a Rua dei Pra, fino al confine con Revello.

Art. 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllato «Colline Saluzzesi» devono essere quelle tradizionali della zona, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, sabbiosi, calcarei, marnosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare e soleggiata, adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 750 metri slm;
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
- densità di impianto: quelle generalmente usate e/o deliberate dagli organismi competenti e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati su sesto di impianto non inferiore a 3500;
- le forme di allevamento: devono essere quelle generalmente usate e, comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- sistemi di allevamento e potatura: la controspalliera con vegetazione assurgente;
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura, compresa l'irrigazione.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
"Colline Saluzzesi" rosso	10	11
"Colline Saluzzesi" Barbera	9	11
"Colline Saluzzesi" Chatus	9	11
"Colline Saluzzesi" Pelaverga	9	11
"CollineSal" Pelaverga rosato	9	11
"Colline Saluzzesi" Quagliano	9	10
"Coll.Sal" Quagliano Spumante	9	10

4. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.
Le rese massime di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine " Colline Saluzzesi" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo ed i titoli alcolometrici

volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
“Colline Saluzzesi” rosso	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Barbera	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Chatus	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Pelaverga	8	11,5
“CollineSal” Pelaverga rosato	8	11,5
“Colline Saluzzesi” Quagliano	8	10,5
“Coll.Sal” Quagliano Spumante	8	10,5

5 Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi " devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
6. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
7. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 4, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
8. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o delle Organizzazioni dei produttori, accertata la maggioranza di adesione dei produttori iscritti all’albo, può fissare limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare, in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In tal caso il quantitativo di uve di supero, previsto dal punto 3 del presente articolo, è da proporzionarsi alla resa ridotta stabilita e non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
9. La Regione, su richiesta dei produttori, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni all’albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Art. 5 – Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di cui all’art. 2, devono essere effettuate nell’intero territorio della provincia di Cuneo.

2. L’imbottigliamento dei vini Colline Saluzzesi e la spumantizzazione del vino Colline Saluzzesi Quagliano deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.
3. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore a:

Vini	resa Uva/vino %	produzione max di vino litri

"Colline Saluzzesi" rosso	70	7000
"Colline Saluzzesi" Barbera	70	6300
"Colline Saluzzesi" Chatus	70	6300
"Colline Saluzzesi" Pelaverga	70	6300
"Colline Salluzzesi" Pelaverga rosato	70	6300
"Colline Saluzzesi" Quagliano	70	6300
"Coll. Salluzzesi" Quagliano Spumante	70	6300

4.Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata ; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo 3 , la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4.

6. Nella vinificazione e invecchiamento, quando prescritto, devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

7. Il vino "Colline Saluzzesi Chatus" deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 15 ottobre dell'anno di vendemmia. L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre dell' anno successivo alla vendemmia.

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto.

8. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vini ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti al presente disciplinare di produzione.
E' ammessa a scopo migliorativo l'aggiunta di vino Colline Saluzzesi Chatus piu' giovane a vino Colline Saluzzesi Chatus vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
10. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" Quagliano può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme legislative per la produzione degli spumanti .

9. E' ammessa la scelta vendemmiale delle seguenti tipologie Colline Saluzzesi Barbera, Colline Saluzzesi Chatus, Colline Saluzzesi Pelaverga e Colline saluzzesi Pelaverga rosato, verso la denominazione Colline Saluzzesi rosso senza specificazione di vitigno ove ne sussistano le condizioni di legge, nonché la riclassificazione, purché il vino corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 6 - Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche :

"Colline Saluzzesi" rosso
colore : rosso rubino;
odore: fruttato. vinoso, intenso caratteristico;

sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
Colline Saluzzesi" rosso con menzione "vigna": 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 18 g/l.

"Colline Saluzzesi" Barbera
colore: rosso rubino, con riflessi violacei da giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
Colline Saluzzesi" Barbera con menzione "vigna": 12% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore: 18 g/l;

"Colline Saluzzesi" Chatus
colore: rosso rubino intenso ;
odore: fruttato, vinoso;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
Colline Saluzzesi" Chatus con menzione "vigna": 12% vol;
acidità totale minima: 5 g/l ;
estratto non riduttore: 18 g/l ;

"Colline Saluzzesi" Pelaverga
*c*olore: rosso rubino tenue ;
odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;
sapore: secco, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% ;
Colline Saluzzesi" Pelaverga con menzione "vigna": 11,5 % vol;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto secco netto : 18 g/l .

"Colline Saluzzesi" Pelaverga rosato
*c*olore: rosato più o meno intenso ;
odore: fine, delicato, fragrante, floreale e fruttato con sentore di ciliegia e lampone ;
sapore: secco, o eventualmente abboccato, armonico morbido.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% ;
Colline Saluzzesi" Pelaverga rosato con menzione "vigna": 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore: 15 g/l.

"Colline Saluzzesi" Quagliano
colore: rosso tenue, con eventuali riflessi violacei
odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico ;
sapore : amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11% di cui almeno 5,5% svolti ;
Colline Saluzzesi" Quagliano con menzione "vigna": 11 % vol di cui almeno 5,5% svolti ;
acidità totale minima : 5 g/l;

estratto non riduttore; 18 g/l.

"Colline Saluzzesi" Quagliano spumante
colore: rosso tenue tendente al violaceo;
spuma : fine e persistente ;
odore :delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico ;
sapore : gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11% di cui almeno 7 effettivi ;

Colline Saluzzesi" Quagliano spumante con menzione "vigna": 11 % vol di cui almeno 7 effettivi ;
acidità totale minima : 5 g/l ;
estratto non riduttore: 18 g/l.

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. Per i vini di cui all'art. 2, la designazione «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiore o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.
4. Nella designazione e presentazione dei vini "Colline saluzzesi " è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del Quagliano e del Quagliano Spumante.

5. Nella designazione dei vini Colline Saluzzesi la denominazione di origine controllata puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè':

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Colline Saluzzesi intendono accompagnare la denominazione di origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

Art. 8.- Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art.1 devono essere di vetro di forma tradizionale con capacità consentite dalle vigenti leggi, compresi tra Lt. 0,375, e comunque non superiore a Lt. 5 con esclusione del contenitore da 2 litri.

2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLINE SALUZZESI	B304	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI BARBERA	B304	X	019	2	X	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI CHATUS	B304	X	379	2	X	X	A	1	X
COLLINE SALUZZESI PELAVERGA	B304	X	309	2	X	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI PELAVERGA ROSATO	B304	X	309	3	X	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO	B304	X	325	2	X	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO SPUMANTE	B304	X	325	2	X	X	B	0	X
COLLINE SALUZZESI CON MENZIONE VIGNA	B304	X	999	2	V	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI BARBERA CON MENZIONE VIGNA	B304	X	019	2	V	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI CHATUS CON MENZIONE VIGNA	B304	X	379	2	V	X	A	1	X
COLLINE SALUZZESI PELAVERGA CON MENZIONE VIGNA	B304	X	309	2	V	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI PELAVERGA ROSATO CON MENZIONE VIGNA	B304	X	309	3	V	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO CON MENZIONE VIGNA	B304	X	325	2	V	X	A	0	X
COLLINE SALUZZESI QUAGLIANO SPUMANTE CON MENZIONE VIGNA	B304	X	325	2	V	X	B	0	X

10A13108

DECRETO 2 novembre 2010.

Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 i cui contenuti sono stati inseriti nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo al sistema di controllo e di vigilanza delle produzioni vitivinicole DOP e IGP tutelate a livello nazionale e comunitario

Visto in particolare l'art. 13, comma 17, del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalità applicative di cui al comma 10 del predetto decreto legislativo;

Visto che lo stesso art. 13, comma 17, del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 prevede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al punto precedente vengano determinati gli schemi tipo dei piani di controllo, prevedendo in tal senso azioni di controllo adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini;

Considerata la necessità di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP, e pertanto gli schemi tipo dei piani di controllo, alla vigente disciplina comunitaria e nazionale;

Considerata la necessità di implementare un sistema informatico unico nazionale nel quale far confluire in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla gestione del piano dei controlli;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela dei consumatori;

c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: i viticoltori, i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, vinificatori, aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O. e imbottigliatori;

d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

e) «struttura di controllo», le Autorità pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini D.O.C.G. e/o D.O.C.;

f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61;

g) «decreto», il presente decreto;

h) «decreto legislativo», il decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61;

i) «DO», denominazione di origine;

l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita;

m) «DOC», denominazione di origine controllata;

n) «DOP», denominazione di origine protetta.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'attività di controllo di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 indicato nelle premesse, è svolta dalle strutture di controllo autorizzate con decreto dell'ICQRF, secondo i criteri ed i contenuti del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo.

2. L'immissione nel sistema di controllo è condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O.

3. Ciascuna produzione D.O., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo.

4. Ciascuna struttura di controllo può effettuare l'attività di controllo di cui al comma 1 per una o più produzioni D.O.

5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 3, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Istituzione del sistema di controllo

1. Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo», istituito presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela dei consumatori e reso disponibile sul portale SIAN. Detto elenco è distinto in due sezioni per le strutture di controllo pubbliche e private.

2. La scelta della struttura di controllo è effettuata tra quelle iscritte all'elenco di cui al precedente comma, dai soggetti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine secondo la procedura stabilita con decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, il soggetto individuato per il

controllo della specifica D.O. trasmette al Ministero ed alla competente regione o provincia autonoma il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario redatti secondo lo schema allegato al presente decreto, nonché la documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo.

4. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma l'ICQRF, esaminata la documentazione di cui al precedente comma 3, acquisito il parere del gruppo tecnico di valutazione, emana il decreto di autorizzazione.

5. L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validità triennale ed è rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta dei soggetti legittimati.

6. Tuttavia, prima della scadenza del triennio, la filiera vitivinicola rappresentativa può comunicare, a seguito di inadempienze della struttura di controllo riconducibili all'art. 25 del decreto legislativo, in qualsiasi momento all'ICQRF, la volontà di avvalersi dell'attività di un'altra struttura di controllo tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad altra struttura di controllo decade ogni impegno, vincolo e condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola e la precedente struttura di controllo.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 può essere sospesa o revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo, sentito il parere della Regione o Provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione.

Art. 4.

Adempimenti delle strutture di controllo

1. Ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale di cui all'art. 19 del decreto legislativo, la struttura di controllo deve garantire, sotto la propria responsabilità, la tracciabilità di ciascuna partita di vino D.O. e in particolare:

a) per i vini DOCG, la distribuzione dei contrassegni di Stato mediante una specifica procedura documentata;

b) per i vini DOC, la distribuzione dei contrassegni di Stato, mediante una specifica procedura documentata o, in alternativa, secondo quanto previsto dal piano dei controlli, la gestione del riferimento del lotto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992, attribuito alla partita certificata.

2. La struttura di controllo autorizzata può avvalersi, per la distribuzione dei contrassegni di cui al comma 1 dei Consorzi di tutela delle singole D.O. incaricati dal Ministero ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo. In tal caso la convenzione deve essere formalizzata e autorizzata con il decreto di incarico e approvazione del piano dei controlli.

3. La struttura di controllo deve garantire la tracciabilità documentale ed informatica delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato.

4. La struttura di controllo provvede, per ciascuna D.O., allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controlli approvato, comunicando anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti, oltre le non conformità gravi e le non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto, qualsiasi fattispecie di irregolarità accertata riconducibile allo schedario viticolo nazionale e/o non conformità.

5. La documentazione inerente il sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata per singola D.O., anche in modo informatizzato, è in ogni momento a disposizione delle Autorità di vigilanza. La struttura di controllo autorizzata deve consegnarla, all'ICQRF o alla nuova struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione.

6. La documentazione di cui al precedente comma 5, detenuta presso la sede della struttura di controllo autorizzata o, in caso di più sedi operative territoriali, presso ognuna di esse, è elencata nelle istruzioni dello schema di piano di controllo allegato.

7. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole D.O. saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito del Ministero e della regione o provincia autonoma competente.

Art. 5.

Convenzione tra strutture di controllo

1. La struttura di controllo autorizzata per la specifica D.O. può avvalersi, per un'unica categoria di soggetti appartenente alla filiera, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, di altro soggetto iscritto all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, specificando nel piano dei controlli le attività delegate ed allegando allo stesso copia della convenzione stipulata che viene approvata contestualmente alla approvazione del piano dei controlli. Detta convenzione non potrà essere stipulata successivamente alla autorizzazione.

2. Nel caso in cui le zone di produzione di più D.O. siano in tutto o in parte sovrapposte e siano state autorizzati al controllo strutture diverse, i controlli ispettivi presso i singoli operatori devono essere eseguiti da un'unica struttura di controllo individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente, d'intesa con l'ICQRF, tra quelle autorizzate per le D.O. interessate.

3. A seguito dell'individuazione della struttura di controllo di cui al comma 2 le strutture di controllo autorizzate dovranno stipulare apposita convenzione, specificando le attività di controllo delegate.

4. Le convenzioni, di cui ai commi 1 e 3, presentate unitamente al piano dei controlli dovranno essere approvate dal gruppo tecnico di valutazione; esse possono essere presentate solo contestualmente all'affidamento dell'incarico.

5. Le attività di controllo di cui ai commi 1 e 3, delegate per convenzione, non potranno in nessun modo riguardare le attività di competenza del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

Art. 6.

Istituzione degli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola

1. La struttura di controllo autorizzata a svolgere l'attività di certificazione e controllo, per la singola D.O., deve comunicare all'ICQRF e alla regione o provincia autonoma competente e condividere nel portale SIAN gli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola, immessi nel sistema di controllo e notificati ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo, compresi i soggetti iscritti allo schedario viticolo regionale, sulla base delle rivendicazioni della produzione D.O. del precedente anno.

2. Ai fini della rivendicazione di ciascuna D.O., i soggetti viticoltori appartenenti anche ad altre categorie della filiera vitivinicola sono iscritti ai rispettivi elenchi di cui al precedente comma 1.

3. Salvo diversa comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti già immessi nel sistema di controllo della D.O. si ritengono iscritti agli elenchi di cui al comma 1 e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 7.

Sistema di certificazione e controllo

1. La struttura di controllo svolge l'attività di certificazione e di controllo, per singola D.O. sulla base dello schema di piano di controllo allegato al presente decreto a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 6.

2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire D.O. viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 15 del decreto legislativo.

Nel caso di giudizio di «idoneità» la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 5.

3. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna D.O. e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata nello schema di piano dei controlli.

4. Gli operatori da sottoporre a controllo devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato alla presenza di un funzionario della regione o provincia autonoma e di un funzionario dell'Ufficio ICQRF competenti per il territorio di produzione della D.O.

5. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di una o più D.O. sia sorteggiato per tutte o alcune delle medesime, anche relativamente a più attività di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.

6. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. destinato all'imbottigliamento, i soggetti imbottigliatori, prima dell'inizio delle operazioni, devono comunicare, alla competente struttura di controllo autorizzata, la data di inizio e di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento, il lotto attribuito alla partita certificata, i recipienti di stoccaggio e la relativa capacità, secondo il modello di cui all'allegato 6 del presente decreto.

7. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il lotto attribuito alla partita certificata, la data di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento nonché eventuali perdite possono essere comunicati alla struttura di controllo entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni indicata nella comunicazione di cui al comma 6.

8. Le partite di vino atte a divenire a D.O. i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonché le partite imbottigliate, sotto la responsabilità del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, seguono le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. La struttura di controllo autorizzata deve garantire, in ogni caso, l'efficace e puntuale acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controlli e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite.

Art. 8.

Flusso delle informazioni

1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire D.O. o declassamento di vino a D.O. ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera ne danno immediata comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro 24 ore la struttura di controllo competente per la D.O. risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola.

2. Alla struttura di controllo autorizzata è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformità lievi e/o gravi emerse a seguito delle attività previste dal piano dei controlli.

Le modalità e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati.

3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalità concordate tra i soggetti interessati.

4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo autorizzate.

5. Fermo restando il trattamento delle fattispecie non conformi previste dallo schema di piano di controlli, la struttura di controllo è tenuta a comunicare alle regioni

e province ed all'ICQRF territorialmente competenti, qualsiasi situazione di disallineamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, qualsiasi irregolarità documentale accertata a seguito delle attività di certificazione e di controllo.

6. La struttura di controllo autorizzata per la singola D.O. deve fornire, alle regioni e province autonome ed agli Uffici dell'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo.

7. Fino all'avvio della funzionalità di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attività di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo è tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al Consorzio di tutela e agli Uffici dell'ICQRF, report trimestrali sullo stato di evoluzione delle singole D.O. riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate.

8. I report di cui al comma precedente dovranno essere redatti secondo modalità concordate con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competenti.

9. La struttura di controllo è tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1º marzo di ciascun anno, la relazione sull'attività dei controlli svolti nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 7 del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni per l'esportazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a D.O. commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attività di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria «aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O.» di cui agli schemi allegati al decreto.

2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. destinato all'esportazione, gli esportatori, entro 24 ore dall'effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. La struttura di controllo autorizzata, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto autorizzativo allo svolgimento dei controlli della singola D.O. di cui al comma 3, deve seguire, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, la procedura sperimentale di cui al successivo comma 2.

2. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di una o più D.O. sia sorteggiato per una delle medesime, anche relativamente a diverse attività di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive a carico di tutte le D.O. per le quali essa sia stata autorizzata, qualora sia possibile verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.

3. Le modalità di sorteggio e di controllo di cui al precedente comma sono valutate entro il 1° giugno di ciascun anno di sperimentazione, nell'ambito di un tavolo di lavoro costituito dall'ICQRF e regioni o provincie autonome territorialmente competenti, al fine di valutarne l'efficacia e la fattibilità.

4. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le strutture di controllo presentano all'ICQRF il piano di controllo ed il prospetto tariffario elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto.

L'ICQRF, sentito il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvederà entro 2 mesi dalla presentazione del piano di controllo e del prospetto tariffario, all'emanazione dei decreti di autorizzazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute.

5. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 4, le strutture di controllo garantiscono la certificazione ed il controllo senza soluzione di continuità, secondo il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato.

6. Gli allegati 4, 5, 6 e 7 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'Ispettore generale capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentito il Gruppo tecnico di valutazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro: GALAN

ALLEGATO *1*

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

SOMMARIO

A. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti Schema).
Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema.
Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola D.O. controllata.
Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.
Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini a D.O., in particolare alle seguenti norme:

- Reg. (CE) 1234/2007;
- Reg. (CE) 607/2009;
- Reg. (CE) 606/2009;
- Reg. (CE) 436/2009;
- Reg. (UE) 401/2010;
- D.M. 23 dicembre 2009;
- D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- Decreto di approvazione del disciplinare di produzione;

Il Piano dovrà prevedere tre tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) attività di controllo della D.O., basata sulle seguenti azioni obbligatorie:

- Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O..
- Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato.
- Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell'intera D.O., tra produzione, commercializzazione e imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo.

Su questi dati si baseranno le attività di certificazione;

b) attività di certificazione delle produzioni a D.O. basata sulle seguenti attività di verifica:

- Verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di prelievo finalizzate alla certificazione dei prodotti destinati alla D.O. con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini a D.O.;
- Verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di imbottigliamento dei prodotti certificati a D.O. con il relativo rilascio dei contrassegni per i vini a D.O..
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte allo schedario e sulla base della produzione di uve rivendicata nella precedente campagna vendemmiale. Tale percentuale sarà comprensiva della stima della resa di uva per ettaro pari al 10% delle aziende già sorteggiate per la verifica in campo dei requisiti agronomici;

  Tuttavia, a seguito della motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 61/2010, l'ICQRF convoca nella prima riunione utile del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo la/e Regione/i e/o la/e Province autonome interessata/e, la Struttura di controllo autorizzata e lo stesso Consorzio di tutela al fine di valutare ed eventualmente approvare tale variazione.
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari a un minimo del 15% delle aziende iscritte all'organismo di controllo sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui è stata richiesta la certificazione l'anno precedente. Tali percentuali saranno comprensive del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 7% delle aziende già sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici;
- Verifiche ispettive di processo presso i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all'organismo di controllo detentrici di uve destinate alla D.O.;
- Verifiche ispettive di processo presso gli stabilimenti enologici delle aziende operanti l'acquisito e la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all'organismo di controllo sulla base del quantitativo di vino e prodotti a monte del vino movimentati nella precedente annata;
- Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 20% delle aziende iscritte all'organismo di controllo sulla base del quantitativo di vino di cui è stato richiesto l'imbottigliamento e/o il confezionamento nella precedente annata e saranno comprensive del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 pari al 7% delle aziende già sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici;

B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI

1. SOGGETTI

I soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O., partendo dalla produzione di uva fino al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

2. FASE DI PROCESSO

Per ciascun soggetto viene definita la fase di processo.

3. REQUISITI

Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata sono "esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria per ogni fase del processo produttivo.

4. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE

S'intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.

La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

- un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);
- un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
- un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO .

Valore percentuale del numero di soggetti da sottoporre a controllo per anno secondo le modalità indicate alla sezione A, lett. b. ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo può effettuare controlli anche su % più elevate.

8. NON CONFORMITA'

E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Ogni modifica "riduttiva", da grave a lieve delle NC accertate, deve essere opportunamente giustificata e documentata dal comitato di certificazione della struttura di controllo.

9. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'

Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. Sono comunicate, in ogni caso, all'azienda interessata e solo nel caso di non conformità riconducibili ad irregolarità per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sono comunicate, entro 15 lavorativi, anche all'ICQRF e alla Regione o Provincia autonoma competente. Dette comunicazioni possono essere effettuate anche per via telematica.

Per non conformità gravi s'intendono le irregolarità che non possono essere risolvibili con azioni correttive (ovvero non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere) e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. Sono comunicate, in ogni caso, all'azienda interessata, all'ICQRF e alla Regione o Provincia autonoma competente. Dette comunicazioni possono essere effettuate anche per via telematica.

10. AZIONE CORRETTIVA

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate. Inoltre, l'Organismo di controllo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

11. COMUNICAZIONE ALL'ICQRF CENTRALE, AGLI UFFICI PERIFERICI E ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE

S'intende la descrizione degli adempimenti relativi alla rendicontazione delle attività svolte dalle singole strutture di controllo.

Allegato 2

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
VITICOLTORE	Produzione delle uve a D.O.	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'idoneità alla DO con verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione	I	15%	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità alla DO	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro	I	10%	Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria	Lieve	Richiesta di adeguamento della produzione con nuova visita ispettiva ante vendemmia	
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della copia documento di trasporto delle uve destinate alla DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla DO	D	100%	Carenza documentazione; Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
			Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
							Non rispondenza dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi Comunicazione delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti alla DO Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto alla DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina; Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
			Per i vini atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione		Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo analitico
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto alla DO detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione	I	15%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva;	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico

				Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale	A	7%	Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
AZIENDE OPERANTI L'ACQUISITO E /O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.	Commercializzazione di vini destinati alla D.O. o certificati a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
			Per i vini atti alla DO: Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione		Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo analitico
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
								Grave Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva	Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione copia documento di trasporto dei vini DO commercializzati sfusi.; Comunicazione al soggetto incaricato prima dell'inizio delle operazioni di imbottigliamento dei vini a DO e atti alla DO,	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO o atti alla DO delle partite di vino da imbottigliare	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o atti alla DO o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
							Mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni di imbottigliamento	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Per i vini imbottigliati atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione	Non classificabile	Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo analitico
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica del corretto uso della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di	I	20%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	Comunicazione entro 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
								Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico

				produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria			Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a DO imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61	A	7%	Differenze chimico fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di cui all'art. 15 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, eventualmente richieste dall'interessato	Grave		Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico

PROSPETTO TARIFFARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO **Allegato 3**

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla struttura di controllo incaricata da parte dei soggetti utilizzatori della denominazione (viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O., vinificatori, imbottigliatori) per ognuna delle funzioni svolte.
Tuttavia, nel caso di denominazioni di origine rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 61/2010, i soggetti controllati possono autorizzare la struttura di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri spettanti ai soggetti medesimi, per ciascuna delle funzioni svolte.

L'indicazione delle tariffe relative alla D.O. dovrà contenere il dettaglio delle voci di spesa sostenute dalla struttura di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva ed analitica.

La fatturazione sarà effettuata:
- Per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O.;

- Per i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione sui quantitativi di uve destinate a D.O. movimentati;

- Per i vinificatori:
    - sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la rivendicazione alla D.O.;

- Per le aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O.:
    - sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione alla D.O.;
    - sui quantitativi di prodotto destinato alla D.O. o certificato a D.O. movimentati.

- Per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto a D.O. effettivamente imbottigliato.

In ogni caso, la struttura di controllo quantifica le tariffe come sopra differenziate per ciascun soggetto immesso nel sistema di controllo sulla base di prospetti riepilogativi dei costi, comprendenti anche le spese del laboratorio analitico e delle Commissioni di degustazione, da allegare al prospetto tariffario ed al piano di controllo della singola D.O..

Le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a D.O., deve essere quella stabilita secondo le tariffe dei singoli laboratori scelti dalla struttura di controllo autorizzata.

MODELLO DI NON CONFORMITA' **allegato 4**

Struttura di controllo autorizzata	Indicare la Ragione sociale della Struttura di controllo
D.O.	Indicare il nome della D.O. (indicare anche l'annata o altre indicazioni aggiuntive)
Soggetto	Indicare: - Ragione sociale - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - Cap - Codice Fiscale - Partita IVA
Data della verifica ispettiva	Indicare la data della verifica ispettiva
Tipo di controllo	- documentale - ispettivo - analitico
Attività di controllo	Indicare l'attività svolta in riferimento alla colonna n. 5 del piano dei controlli approvato per la D.O.
Nominativi degli Ispettori	Indicare il nome degli ispettori
Rilievo	Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo effettuato
Non conformità	Indicare il tipo di non conformità: - Lieve - Grave
Azione correttiva	Indicare dettagliatamente l'azione correttiva riferita alla non conformità lieve accertata
Comitato di certificazione	Indicare la data della riunione o della delibera del Comitato di certificazione
ALLEGATI (se del caso)	- Verbale di Visita Ispettiva - Verbale della riunione o Delibera della Comitato di certificazione - Eventuale altra documentazione utile alla valutazione della fattispecie riscontrata

ALLEGATO 5

MODELLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA'/NON IDONEITA' ALLA D.O.

NOME DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO AUTORIZZATA

ATTESTATO n. ___________________

Visti gli esiti degli esami chimico/fisici ed il relativo rapporto di prova;

Visto il verbale della Commissione di degustazione, n.________ del _______

si comunica a _______________________________________ il giudizio di

IDONEITÀ/NON IDONEITA'

per il campione prelevato il _______________ con verbale n. ________

da una partita di vino D.O.C.G. / D.O.C. _______________________________________
eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva __________________________
appartenente all'annata ____________

☐ costituita da n. ______ bottiglie o piccoli recipienti per corrispondenti Hl.

☐ costituita da n. _______ vaso/i vinari

contrassegnato/i da:		per corrispondenti	
	n.		Hl.
	n.		Hl.
	n.		Hl.
	n.		Hl.
	n.		Hl.

Totale Hl. ______________

Data ___________

IL COMITATO DI CERTIFICAZIONE

____

NOTE:____
____

ALLEGATO *6*

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMBOTTIGLIAMENTO

Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento della D.O. o della I.G.

Alla Struttura di controllo autorizzata ____
Via____ nr. ___________ C.A.P. ______________
Indirizzo e-mail ____Fax _________________

Il sottoscritto:

Cognome _________________________________ Nome_______________________________
Nato a ____ il __________________ e residente a
__________________________________ in via____
in qualità di rappresentante legale/delegato _________________ della

D I T T A:

Ragione Sociale ____
P. I.V.A. nr. __________________ Cod. Fisc. __________________con stabilimento in via____Comune____________________
___________________________(___) CAP _______________Tel__________________ Fax ________________ e-mail _________________________________

comunica

di voler procedere all'imbottigliamento delle seguenti partite di vino D.O.C.G./D.O.C. (o atte a divenire D.O.C.G./D.O.C.):

Nome della D.O.C.G./D.O.C.	**Quantità**			**Data di inizio**	**Data previsto termine ***	**Numero di lotto ***	**N. di attestato di idoneità**	**Recipienti di stoccaggio**		**Eventuali perdite di imbottigliamento (in Hl) ***
	Hl	**n. di recipienti**	**Capacità recipiente**					**n.**	**capacità**	

________________ lì ____/____/________

Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta.

* indicazioni per le quali è possibile effettuare la comunicazione successivamente rispetto allo svolgimento delle operazioni entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio di imbottigliamento indicata.

Modello relazione sull'attività dei controlli svolti nell'anno precedente

Allegato 7

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	ETTARI	Q.LI DI UVA	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *				
Viticoltori						

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	Q.LI DI UVA	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione					

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	HL DI VINO	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Aziende operanti l'acquisito e la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O.					

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	HL DI VINO	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Vinificatori					

SOGGETTO	SOGGETTI CONTROLLATI		N. SOGGETTI ISCRITTI	HL DI VINO	% SUL TOTALE
	Conformi	Non conformi *			
Imbottigliatori					

* Indicare il dettaglio della specifica non conformità rilevata, il grado (lieve/grave), l'eventuale azione correttiva messa in atto.

10A13565

DECRETO 3 novembre 2010.

Revoca delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Tirino» e «Valle Peligna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti ministeriali del 18 novembre 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1995, con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Tirino» e «Valle Peligna» ed approvati i relativi disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche ai citati disciplinari;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2010, con il con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e, in particolare, sono state introdotte le sottozone «Alto Tirino» e «Terre dei Peligni», corrispondenti alle citate indicazioni geografiche tipiche;

Considerato che le disposizioni del citato decreto ministeriale 5 ottobre 2010 sono entrate in vigore dalla corrente campagna vendemmiale 2010/2011;

Considerato che il riconoscimento delle citate sottozone «Alto Tirino» e «Terre dei Peligni» della DOC «Montepulciano d'Abruzzo» esclude, ai sensi della predetta normativa nazionale e comunitaria, la possibilità di utilizzare gli stessi nomi geografici per vini ad IGT;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Tirino» e «Valle Peligna»;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono revocate le indicazioni geografiche tipiche «Alto Tirino» e «Valle Peligna», a decorrere dall'inizio della corrente campagna vendemmiale 2010/2011.

2. Le produzioni provenienti dalle campagne vendemmiali 2009/2010 e precedenti potranno essere commercializzate con le indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Tirino» e «Valle Peligna» fino a completo esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A13476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota 6455 del 2010 con la quale l'Ufficio provinciale di Frosinone ha comunicato che il giorno 12 ottobre 2010 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - dalle ore 8 alle ore 11;

Vista la nota prot. n. 8700 del 2010 della direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 1043 del 18 ottobre 2010 con la quale il garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 12 ottobre 2010 dalle ore 8 alle ore 11 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Frosinone regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il direttore regionale: GANDOLFI

10A13472

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto; «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente re-

golamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma l»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota proc. n. 10593 dell'ufficio provinciale di Cuneo datata 8 ottobre 2010, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio Catastale di Cuneo;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa migrazione a Windows 2003 del server censuario;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1231/10 del 13 ottobre 2010;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sotto indicato ufficio come segue:

il giorno 6 ottobre 2010 dalle ore 13,10 alle ore 16;

il giorno 7 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore 9,10.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo - Servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 novembre 2010

Il direttore regionale: GRIFFA

10A13914

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Riduzione del prezzo del medicinale Hycamtin per mancato pagamento della 3ª rata Payback.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n.296/2006, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il servizio sanitario nazionale ed inoltre come la mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata, comporta l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo del farmaco;

Vista la nota con la quale la ditta SmithKline Beecham Plc comunica di non voler procedere al pagamento della terza rata di payback.

Determina:

Il prezzo al pubblico della specialità medicinale Hycamtin nelle confezioni sotto indicate, è ridotto nella misura del 5%.

Confezioni

5 flaconcini 4 mg - A.I.C. n. 033306010/M (in base 10) 0ZSFDU (in base 32);

0,25 mg capsula rigida - uso orale blister (PVC/PCT/ALU) 10 capsule - A.I.C. n. 033306061/M (in base 10) 0ZSFGF (in base 32);

1 mg capsula rigida - uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule - A.I.C. n. 033306073/M (in base 10) 0ZSFGT (in base 32).

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A13794

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 21 ottobre 2010.

Modifiche ed integrazioni al piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico - PAI. (Decreto n. 33/2010).

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale»;

in particolare, gli articoli 53 - 72 relativi alla parte III del suddetto decreto legislativo, nonché l'art. 170, comma 11, ai sensi del quale «fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i procedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;

altresì, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008 «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 209 n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che «fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006»;

quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1999, n. 226, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000»;

la deliberazione n. 114 del 5 aprile 2006 con la quale il Comitato Istituzionale ha definitivamente adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 2007, n. 33, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico;

l'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI), che disciplina la procedura finalizzata alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione autorizzando il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Tevere, «su parere del Comitato Tecnico, sulla base del certificato di collaudo dell'opera e del parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico», ad emanare apposito decreto con il quale viene riperimetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio e che costituisce aggiornamento del Piano;

la nota prot. n. 27275 del 17 febbraio 2010, emessa dalla Regione Umbria e acquisita al prot. n. 686/SG 27.25 del 19 febbraio 2010 di questa Autorità di bacino, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), la riperimetrazione dell'area soggetta a rischio idraulico R4 del fosso Scentelle, situata nel Comune di Sant'Anatolia di Narco in località Renare e l'aggiornamento dello stesso Piano di Assetto Idrogeologico;

la determinazione n. 1146 del 15 febbraio 2010 del dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria, con la quale si prende atto dell'avvenuta realizzazione e del collaudo degli interventi di messa in sicurezza idraulica, per il deflusso della piena duecentennale, da parte del Comune di Sant'Anatolia di Narco, sul fosso delle Scentelle, nel tratto terminale fino alla confluenza nel fiume Nera, in località Renare, e che tali interventi ridefiniscono l'assetto idraulico dell'area.

Considerato che:

la determinazione dirigenziale n. 1146 del 15 febbraio 2010, sopra richiamata, ha acquisito integralmente il «parere favorevole» ai soli fini idraulici, rilasciato con nota n. 572172 del 3 novembre 2009, ai sensi dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI, dal Servizio Difesa e Gestione Idraulica - Area Ambiente e Territorio - della Provincia di Perugia, quale autorità idraulica competente, per la ridefinizione della zona perimetrata dal PAI a rischio idraulico R4 e per la eventuale declassificazione, sul fosso delle Scentelle, alle seguenti condizioni:

1. il Comune di Sant'Anatolia di Narco dovrà formalmente prendere in carico le opere realizzate, e pertanto dovrà provvedere alla periodica manutenzione delle stesse compresa la ripulitura sistematica dalle sterpaglie e specie erbacee ed arbustive sul tratto del corso d'acqua interessato dalle opere e per tutta la sezione idraulica;

2. il Comune di Sant'Anatolia di Narco dovrà rimanere interamente ed esclusivamente responsabile del buon mantenimento delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante l'esercizio delle opere stesse;

3. il Comune di Sant'Anatolia di Narco rimane obbligato a tenere sollevata ed indenne l'amministrazione Provinciale da qualsiasi eventuale danno a cose o persone derivante dalle opere in oggetto;

4. la planimetria con le perimetrazioni delle aree esondabili dovrà essere riportata in scala non inferiore a 1:2000 con base catastale e dovrà essere predisposta in modo conforme a quanto previsto al comma 8 dell'art. 4 delle N.T.A. del PAI.

Preso atto:

della nota prot. n. 3734, del 13 settembre 2010, del Comune di Sant'Anatolia di Narco e la successiva risposta della Provincia di Perugia n. 379643 del 14 settembre 2010 in tema di competenze a svolgere le opere di manutenzione ordinaria e quelle di natura straordinaria, rispet-

tivamente in capo al Comune di Sant'Anatolia di Narco e agli altri Enti preposti di competenza;

della Delibera:zione di Giunta n. 75 del 15 settembre 2010 del Comune di Sant'Anatolia di Narco con la quale l'Amministrazione si fa carico delle condizioni concordate con l'autorità idraulica;

del parere del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 29 settembre 2010 che, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione Umbria di ridefinizione del perimetro delle aree a rischio idraulico, lungo il fosso delle Scentelle, nel Comune di Sant'Anatolia di Narco, loc. Renare, e alla loro riclassificazione, come indicato nella cartografia presentata, ritenendo rispettata la procedura prevista dall'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI.

Ritenuto:

ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di riperimetrazione e di riclassificazione delle suddette aree a rischio riportate nel Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI);

Decreta:

Art. 1.

È approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, la nuova perimetrazione e classificazione delle aree a rischio idraulico, contenute nelle fasce di pericolosità individuate dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 1146 del 15 febbraio 2010 del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture, riportate nella nuova Tav. n. 34.1 - Atlante delle situazioni di rischio idraulico (Reticolo secondario e minore) della Cartografia di PAI, in sostituzione della precedente Tav. n. 34.

Ove necessario, la Regione Umbria emana disposizioni finalizzate alla sicurezza delle aree a rischio R2 contenute nel perimetro dell'area inondabile dalla piena con tempo di ritorno di 500 anni, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture n. 1146 del 15 febbraio 2010.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 costituiscono aggiornamento del Piano e si applicano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

La documentazione tecnica, idrologica e idraulica, di cui in premessa, a supporto della richiesta di nuova perimetrazione e classificazione in argomento, è depositata presso le competenti strutture tecniche della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Sant'Anatolia di Narco.

In attuazione delle prescrizioni emanate dalla Regione con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture n. 1146 del 15 febbraio 2010 e conformemente alle relative attività di vigilanza, la Provincia di Perugia, in qualità di autorità idraulica, ed il Comune di Sant'Anatolia di Narco, ciascuno sulla base dei rispettivi impegni, provvedono alla manutenzione delle opere di difesa idraulica.

Il Comune di Sant'Anatolia di Narco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI, provvede alla trasposizione cartografica dei nuovi limiti delle zone di rischio idraulico, secondo le prescrizioni riportate in tale comma e a quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria emanate con D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 e successivamente aggiornate con D.G.R. n. 707 del 18 giugno 2008;

Art. 4.

Di quanto disposto dal presente provvedimento è data notizia mediante pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - e nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Studi e Documentazione per le Aree a Rischio Idraulico e la Qualità delle Acque, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la Difesa del Suolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, presso la Regione Umbria - Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, ove lo stesso sarà consultabile.

Roma, 21 ottobre 2010

Il segretario generale: CESARI

10A13866

DECRETO 4 novembre 2010.

Modifiche ed integrazioni al piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico - PAI. (Decreto n. 39/2010).

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale»;

in particolare, gli articoli 53 - 72 relativi alla parte III del suddetto decreto legislativo, nonché l'art. 170, comma 11, ai sensi del quale «fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i procedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;

altresì, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008 «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 209 n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che «fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente art. dal 30 aprile 2006»;

quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1999, n. 226, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000»;

la deliberazione n. 114 del 5 aprile 2006 con la quale il Comitato Istituzionale ha definitivamente adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 2007, n. 33, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico;

l'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI), che disciplina la procedura finalizzata alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione autorizzando il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Tevere, «su parere del Comitato Tecnico, sulla base del certificato di collaudo dell'opera e del parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico», ad emanare apposito decreto con il quale viene riperimetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio e che costituisce aggiornamento del Piano.

Posto che:

il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI) individua la porzione di territorio della località Pian Quintino — Comune di Colonna — quale area a rischio idraulico R4.

Considerato che:

nella citata porzione di territorio sono stati realizzati interventi per l'eliminazione del rischio;

con nota prot. n. D2/2S/00/256474 del 4 dicembre 2009, del direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, acquisita al prot. n. 4265 dell'11 dicembre 2009 di questa Autorità di bacino, è stato trasmesso il parere di ammissibilità idraulica prodotto dall'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo - A.R.DI.S. - con nota n. D2/2Y/03/253900 del 2 dicembre 2009, che da atto dell'avvenuta realizzazione e del collaudo degli interventi di messa in sicurezza dell'area, per eventi pluviometrici stimabili dall'adozione della curva di possibilità pluviometrica determinata per un tempo di ritorno pari a 200 anni e la conferma della capacità di vettoriamento del fosso Piscaro, in concomitanza dell'immissione della portata integrativa proveniente dalle opere di messa in sicurezza dell'area;

con nota prot. n° 36605 del 3 marzo 2010 della Provincia di Roma, acquisita al prot. n. 901 dell'8 marzo 2010 di questa Autorità di bacino, in risposta alle note del Comune di Colonna n° 1273 del 25 febbraio 2010, della Regione Lazio n. 261669 del 14 dicembre 2009 e di questa Autorità di bacino n. 537 del 10 febbraio 2010, è stato espresso parere di ammissibilità idraulica a valere quale nulla osta ai fini idraulici;

con nota prot. n. 65870 dell'11 marzo 2010, emessa dalla Regione Lazio, acquisita al prot. n. 1115 del 22 marzo 2010 di questa Autorità di bacino, è stata richiesta, ai sensi dell'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), la deperimetrazione dell'area soggetta a rischio idraulico R4 del bacino area «Pian Quintino», situata nel Comune di Colonna e l'aggiornamento dello stesso Piano di Assetto Idrogeologico;

con nota n. 3007 del 13 maggio 2010 del Comune di Colonna, acquisita al prot. n. 1831 del 20 maggio 2010 di questa Autorità di bacino, è stata dichiarata la completa eliminazione dell'area a rischio idraulico di tipo «R4» e la presa in carico delle opere ai fini della manutenzione ordinaria delle stesse.

Preso atto:

del parere del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 29 settembre 2010 che, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione Lazio di completa deperimetrazione dell'area a rischio idraulico, bacino area «Pian Quintino», nel Comune di Colonna, ritenendo rispettata la procedura prevista dall'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI.

Ritenuto pertanto:

ricorrano tutti i necessari presupposti previsti dall'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Pia-

no di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI), per emanare il presente decreto di riperimetrazione e di riclassificazione delle suddette aree a rischio riportate nel Piano in questione.

Decreta:

Art. 1.

È approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, la completa deperimetrazione dell'area a rischio idraulico, riportata nella Tav. n. 61 – Atlante delle situazioni di rischio idraulico (Reticolo secondario e minore) della Cartografia di PAI.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 costituiscono aggiornamento del Piano e si applicano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Di quanto disposto dal presente provvedimento è data notizia mediante pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere — Ufficio Piani e Programmi, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la Difesa del Suolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la Protezione Civile, presso la Regione Lazio — Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio — Area Difesa del Suolo, ove lo stesso sarà consultabile.

Roma, 4 novembre 2010

Il segretario generale: CESARI

10A13867

DECRETO 10 novembre 2010.

Modifiche ed integrazioni al piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 ex articolo 71 delle norme tecniche di attuazione. (Decreto n. 40/2010).

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale»;

in particolare, gli articoli 53 - 72 relativi alla parte III del suddetto decreto legislativo, nonché l'art. 170, comma 11, ai sensi del quale «fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i procedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;

altresì, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008 «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 209 n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che «fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006»;

quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere;

in particolare, l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 che prevede «i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 Maggio 2009), con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce – PS5;

l'art. 71 delle Norme tecniche di Attuazione del suddetto Piano stralcio che dispone: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere valuta, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di procedere compatibilmente con le prescrizioni di cui al PS5 e con riferimento agli altri strumenti di pianificazione adottati/approvati dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, alla modifica della perimetrazione degli ambiti, delle fasce e delle zone individuate dal PS5».

Visto, altresì:

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1999, n. 226, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 2007, n. 33, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico.

Posto che:

il Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5, individua le zone in sinistra idrografica del Tevere, posta a valle della traversa di Castelgiubileo, e precisamente le zone di Castelgiubileo e Casale Villa Spada, quali zone a rischio idraulico R4;

dette zone sono parimenti contemplate dal Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI) quali aree a rischio idraulico R4.

Considerato che:

nel corso della seduta del Comitato Tecnico del giorno 22 luglio 2009, si è ritenuto necessario costituire un apposito sottocomitato per la verifica delle aree esondabili nell'Area Romana del Fiume Tevere (da Castelgiubileo alla foce), così come rappresentate nello studio redatto dall'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - prof. Sappa, conservato agli atti di questa amministrazione;

tale scelta è stata motivata dalla necessità di ricomporre, in via esaustiva, il quadro complessivo degli studi fino a quel momento condotti sul tratto fluviale in questione, dato che nel corso degli anni erano emerse una serie di questioni che meritavano un apposito approfondimento di carattere tecnico;

ai fini dei rinnovati studi sulle aree esondabili in questione è stato adoperato un riferimento topografico cartografico di maggiore e consolidata precisione, scegliendo, pertanto la topografia messa a punto da Cartesia;

pertanto, il nuovo riferimento cartografico adottato ha permesso la rappresentazione di un nuovo quadro idraulico della zona di che trattasi;

il Sottocomitato, nel corso di varie sedute, ha esaminato e discusso puntualmente tutta la documentazione tecnica disponibile;

il Sottocomitato è giunto alla conclusione che la sola zona assoggettabile a revisione e riperimetrazione è l'area in sinistra idrografica del Tevere, posta a valle della traversa di Castelgiubileo, e precisamente le zone di Castelgiubileo e Casale Villa Spada, come rappresentato nella cartografia annessa al presente decreto;

in particolare, sono state condotte le simulazioni degli eventi di piena relativi ad un evento caratterizzato da un tempo di ritorno pari a T_r = 100 anni e da una portata al colmo pari a Q_c = 3.100 m3/s, fornendo, fra gli altri risultati, il valore dell'inviluppo dei livelli idrometrici sezione per sezione; il confronto tra tali livelli e i valori delle quote delle sommità arginali del tratto oggetto di istruttoria ha dimostrato che non ci sono fenomeni di esondazione diretta;

analogamente, la simulazione relativa ad un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a T_r = 200 anni e da una portata al colmo pari a Q_c = 3.300 m3/s ha fornito, fra gli altri risultati, il valore dell'inviluppo dei livelli idrometrici sezione per sezione; il confronto tra tali livelli e i valori delle quote delle sommità arginali del tratto oggetto di istruttoria ha dimostrato, parimenti, che non ci sono fenomeni di esondazione diretta;

è stata effettuata, inoltre, una ulteriore verifica tramite l'utilizzazione dei risultati dello studio di revisione delle aree oggetto del P.S. 1 (Orte – Castelgiubileo).

Rilevato che:

all'esito delle verifiche condotte, nell'ambito degli studi di cui sopra, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

1. la fascia «AA» (che identifica la zona di massimo deflusso delle piene di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città di Roma) resta così come definita nelle perimetrazioni del PAI e del P.S. 5;

2. le aree a rischio di esondazione diretta (aree R4) vengono riclassificate come aree a rischio R2 (di conseguenza fascia C le zone non in presenza di rischio);

3. le aree individuate dalla nuova perimetrazione e classificabili come «a rischio di esondazione indiretta» vengono riclassificate come aree a rischio R3 (di conseguenza fascia B le zone non in presenza di rischio);

4. le zone in sinistra idrografica a valle di Castelgiubileo Villa Spada non sono sottoposte a fenomeni di allagamento provocati da esondazione diretta del Fiume Tevere.

Preso atto:

di quanto espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere che, nel corso della seduta del 29 settembre 2010, ha approvato gli studi di cui sopra e la riperimetrazione proposta dalla Segreteria Tecnico Operativa.

Ritenuto pertanto:

ricorrano tutti i necessari presupposti previsti dall'art. 71 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5 al fine di provvedere ad una riperimetrazione delle aree di cui sopra.

Decreta:

Art. 1.

È approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2009 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la nuova perimetrazione e classificazione delle aree a rischio idraulico sul Fiume Tevere, in sinistra idrografica a valle della traversa di Castelgiubileo (Zone Castelgiubileo – Casale Villa Spada), tale nuova perimetrazione è riportata nella nuova tavola allegata al Piano stralcio *de quo* ed al presente provvedimento quale parte integrante - Tav. P5 – cf TAV 13 di 19 della cartografia di PS5.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 costituiscono aggiornamento del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5, e si applicano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni di aggiornamento di cui all'art. 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce - PS5, costituiscono, inoltre, automatico aggiornamento della Tavola 42 - Atlante delle situazioni di rischio idraulico (Reticolo Principale) della Cartografia di PAI. così come rappresentati nella Tavola 42 modificata, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e, conseguentemente, aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006.

Art. 3.

Di quanto disposto dal presente provvedimento è data notizia mediante pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Piani e Programmi -, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la Difesa del Suolo -, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile -, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo -, ove lo stesso sarà consultabile.

Roma, 10 novembre 2010

Il segretario generale: CESARI

10A13868

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6;

Vistolo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, nel testo da ultimo emendato con decreto rettorale n. 972 del 17 novembre 2005;

Vista la delibera del senato accademico allargato del 30 giugno 2010, che ha approvato le modifiche ai testo di alcuni articoli del predetto statuto, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate dalle modifiche;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 2786 del 29 settembre 2010 con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare;

Visto l'art. 63, comma 8, del vigente statuto che disciplina le modifiche statutarie;

Decreta:

1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia vengono così modificati:

«Art. 14 - Rettore.

Comma quarto lettera *b)*:

b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato;

Comma quarto lettera *c)*:

c) il personale dirigente, tecnico e amministrativo a tempo indeterminato che, in proporzione al numero dei votanti della componente, esprimerà un numero di voti pari al 7% del personale di cui alle lettere *a)* e *b)*;».

«Art. 15 – Senato Accademico.

Comma secondo, lettera *f)*:

f) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza, sentito il parere del consiglio degli studenti;

Comma secondo lettera *i)*:

i) approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonché delle facoltà e dei relativi corsi nel territorio sede dell'ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali; acquisendo il parere del consiglio degli studenti limitatamente alle strutture didattiche;

Comma quarto:

4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera *l)*, comma secondo del presente articolo, è allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla metà di quello dei presidi.

Comma quinto:

5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)* (limitatamente agli argomenti inerenti la didattica), e *p)* del comma secondo del presente articolo, è allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma quarto.».

«Art. 17 - Consiglio degli studenti.

Comma secondo, lettera *e)*:

e) elabora proposte ed esprime pareri su problemi e questioni relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

Comma secondo, lettera *h)*:

h) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio previste dall'art. 11 del presente statuto e sul relativo compenso;

Comma secondo, ultimo periodo:

i pareri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere forniti entro i termini fissati dal senato accademico o dal consigliò di amministrazione;

Comma terzo:

3. Il consiglio degli studenti è composto da rappresentanti di tutte le facoltà. Per ciascuna facoltà la rappresentanza è costituita da tre studenti eletti nel rispettivo consiglio di facoltà, con modalità da individuarsi nell'apposito regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.

Del consiglio fanno parte altresì di diritto i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'università, i rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione dell'Erdisu, i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico e un rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio didattico della scuola superiore dell'università, individuato con le modalità definite dal summenzionato regolamento.

Comma quarto:

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.

Comma quinto:

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente e nomina le commissioni di cui intende dotarsi, indicandone il presidente.

Comma sesto:

6. Alle sedute del consiglio degli studenti può partecipare un dirigente o funzionario designato dall'amministrazione.

Comma settimo:

7. Il presidente è componente della commissione di disciplina per gli studenti.

Comma ottavo:

8. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.

Comma nono:

9. L'università garantisce al consiglio degli studenti; nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

«Art. 26 - Preside di facoltà.

Comma terzo:

3. Il preside è eletto dai docenti di ruolo e dai ricercatori confermati a tempo indeterminato nel consiglio di facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa. Il preside è nominato con decreto del rettore.

«Art. 27 - Consiglio di facoltà.

Comma terzo, lettera *b)*:

b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato;

Comma terzo, lettera *c)*:

c) i rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15 percento degli altri componenti con diritto di voto in consiglio di facoltà e comunque in numero non inferiore a tre secondo modalità da definire nel regolamento elettorale.

Comma terzo, ultimo periodo:

i rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie definite dal regolamento didattico di ateneo.

I rappresentanti della categoria di cui alla lettera *c)* vengono eletti con scadenza biennale e con le modalità previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.».

«Art. 61 - Nucleo di valutazione di ateneo.

Comma quarto:

9. Il nucleo trasmette le proprie relazioni al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, al consigliò degli studenti, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.».

«Art. 69 - Verbalizzazioni.

Comma quarto:

9. I verbali sono pubblici e possono essere consultati dagli aventi diritto nel luogo ove essi sono custoditi e , se disponibili, con modalità telematiche.».

2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del presente decreto rettorale.

3. Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 2010

Il rettore: COMPAGNO

10A13893

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Combiseven»

Estratto determinazione V&A.PC/II/735 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: COMBISEVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Theramex S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0178/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del copolimero ed eccipiente dei cerotti trasdermici: da Kraton D-1107 a Kraton D-1161.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13679

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Enalapril Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/754 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: ENALAPRIL SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0179/004/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del batch size del prodotto finito, modifica dei controlli in process del processo di produzione e modifica nella descrizione del prodotto finito (il peso teorico compressa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13681

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Tobrineb»

Estratto determinazione V&A.PC/II/753 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: TOBRINEB.

Confezioni:

A.I.C. n. 036647016 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 16 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036647028 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 28 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036647030 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 56 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036647042 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 4 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0132/001/II/015.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

Modifica apportata: eliminazione della specifica «impurezza non identificata» RRt 0.27 $\leq$ 0,3%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13682

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Enalapril Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/755 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: ENALAPRIL SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0179/002/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del batch size del prodotto finito, modifica dei controlli in process del processo di produzione e modifica nella descrizione del prodotto finito (il peso teorico compressa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13683

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Meningitec»

Estratto determinazione V&A.PC/II/756 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/002/II/087.

Tipo di modifica: B.I.b.2.d modifica nella procedura di prova del principio attivo delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica apportata: aggiornamento dei controlli dei materiali (3.2.S.2.3) sostituendo i selettivi e non selettivi «HySoy media» con selettivi e non selettivi «SOM media» in SLM-5.188 profilo biochimico di CRM197 e CRM197 plasmide.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bactroban»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2151 del 21 ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona (Italia).

Medicinale: BACTROBAN

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori novanta giorni a partire dalla scadenza del termine dei novanta giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica protocollo AIFA/V&A/N/91475 del 23 luglio 2010;

Relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 028978017 - «2% Unguento» 1 tubo da 15 g.

10A13787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Depakin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2153 del 21 ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis France S.A. con sede legale e domicilio in 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 - Parigi (Francia).

Medicinale: DEPAKIN

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori trenta giorni a partire dalla scadenza del termine dei novanta giorni concessi precedentemente con la determinazione AIFA/V&A/N/P/89012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 agosto 2010.

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 022483109 - «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 022483111 - «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 022483123 - « 50 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483135 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483147 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483150 - «100 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483162 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483174 - «250 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483186 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483198 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483200 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483212 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine;

A.I.C. n. 022483224 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine;

A.I.C. n. 022483236 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine.

10A13788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mupiskin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2152 del 21 ottobre 2010

Medicinale: MUPISKIN.

Titolare AIC: Glaxo Allen S.p.a. (codice fiscale 08998480159) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37100 Verona (Italia).

Variazione AIC: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori novanta giorni a partire dalla scadenza del termine dei novanta giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica protocollo AIFA/V&A/N/91425 del 23 luglio 2010, relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028979019 - «2% unguento» 1 tubo da 15 g.

10A13789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bactroban nasale»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2150 del 21 ottobre 2010

Medicinale: BACTROBAN NASALE.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37100 Verona (Italia).

Variazione AIC: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori novanta giorni a partire dalla scadenza del termine dei novanta giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica protocollo AIFA/V&A/N/100512 del 25 agosto 2010, relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028980011 - «2% unguento» tubo 3 g.

10A13790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Placentex»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2147 del 21 ottobre 2010

Medicinale: PLACENTEX.

Titolare AIC: Mastelli S.r.l. (codice fiscale 00069630085) con sede legale e domicilio fiscale in via Bussana Vecchia n. 32 - 18032 Sanremo (Imperia) Italia.

Variazione AIC: richiesta modifica classificazione ATC adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'attribuzione del codice ATC V03AX per le formulazioni iniettabili, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004905129 - «5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 004905143 - 10 fiale 3 ml 10%;

A.I.C. n. 004905156 - «2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito di seguito indicata:

A.I.C. n. 004905143 - 10 fiale 3 ml 10%,

varia in:

A.I.C. n. 004905143 - «0,75 mg/3ml soluzione iniettabile» 10 fiale 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranibloc»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2085 del 15 ottobre 2010

Medicinale: RANIBLOC.

Titolare AIC: Glaxo Allen S.p.a. (codice fiscale 08998480159) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37100 Verona (Italia).

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2 del *RCP)*, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025490018 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 025490057 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13792

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Timololo Sandoz»

Estratto determinazione n. 1890/2010 del 2 novembre 2010

Medicinale: DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 - Origgio (VA).

Confezioni:

20 mg/ml+5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039948017/M (in base 10) 1633RK (in base 32);

20 mg/ml+5 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039948029/M (in base 10) 1633RX (in base 32);

20 mg/ml+5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039948031/M (in base 10) 1633RZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: Un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 20 mg di dorzolamide (come cloridrato) e 5 mg di timololo (come maleato);

eccipienti:

benzalconio cloruro;

idrossietilcellulosa;

mannitolo (E421);

sodio citrato diidrato;

sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*;

acido cloridrico (per la regolazione del pH)

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Aeropharm GmbH - Francois Mitterrand Allee 1 - 07407 Rudolstadt – Germania.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH - Otto von Guericke Allee 1 - 39179 Barleben - Germania.

Produzione principio attivo (dorzolamide cloridrato): Ragactives Parque Tecnologico, Parcelas 2y3 47151 - Boecillo (Valladolid) Spagna.

Produzione principio attivo (timololo maleato): Teva Pfc S.r.l. Via Enrico Fermi 20/26 Settimo Milanese Italia

Indicazioni terapeutiche: Dorzolamide Timololo Sandoz è indicato per il trattamento della pressione intraoculare elevata (PIO) nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto o con glaucoma pseudoesfoliativo, quando un beta-bloccante per uso topico in monoterapia non è sufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 mg/ml+5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039948017/M (in base 10)1633RK (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 78;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,80;

20 mg/ml+5 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039948029/M (in base 10) 1633RX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

20 mg/ml+5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039948031/M (in base 10) 1633RZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale: Dorzolamide Timololo Sandoz è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego.

Per le confezioni classe di rimborsabilità a prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13793

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Winthrop»

Estratto determinazione n. 1901/2010 del 3 novembre 2010

Medicinale: ENALAPRIL WINTHROP

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., Viale Bodio 37/B - 20158 Milano (Italia).

Confezioni:

5 mg compresse 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914015/M (in base 10) 1622JZ (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914027/M (in base 10) 1622KC (in base 32);

5 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914039/M (in base 10) 1622KR (in base 32);

5 mg compresse 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914041/M (in base 10) 1622KT (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914054/M (in base 10) 1622L6 (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914066/M (in base 10) 1622LL (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914078/M (in base 10) 1622LY (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914080/M (in base 10) 1622M0 (in base 32);

20 mg compresse 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914092/M (in base 10) 1622MD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg, 20 mg di enalapril maleato;

eccipienti:

compresse divisibili da 5 mg, lattosio monoidrato, amido di mais, crospovidone, amido pregelatinizzato, acido maleico, magnesio stearato;

compresse divisibili da 20 mg, lattosio monoidrato, amido di mais, crospovidone, amido pregelatinizzato, acido maleico, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E172).

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. Lévai u. 5; H-2112 Veresegyház - Ungheria.

Confezionamento secondario: CIT S.r.l., via Luigi Galvani, 120040 Burago di Molgora (Milano) Italia.

Produzione principio attivo: dott. Reddy'S Laboratoires LTD Active Pharmaceutical Ingredients. Unit III IDA Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak Dt Andhra Pradesh India

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

20 mg compresse 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914054/M (in base 10) 1622L6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,43;

5 mg compresse 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039914015/M (in base 10) 1622JZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,77.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Enalapril Winthrop è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metronidazolo Eld»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2165 dell'8 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eld Pharma S.r.l. (codice fiscale 03862901000) con sede legale e domicilio fiscale in via della Nocetta, 109 - 00164 Roma,

Medicinale: METRONIDAZOLO ELD.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«500 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 038669014;

«500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 038669026,

è ora trasferita alla società:

Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Con variazione della denominazione del medicinale in «Metronidazolo Kabi».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13869

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HydroDoxx» 500 mg/g.

Provvedimento n. 209 dell'11 ottobre 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0132/001/IB/002/G.

Specialità medicinale per uso veterinario «HYDRODOXX» 500 mg/g.

Confezioni:

sacca da 1 kg - A.I.C. n. 104082019;

5 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104082021;

25 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104082033.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen - Belgio.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB - aggiunta sito rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta del sito di seguito indicato per le operazioni di rilascio dei lotti del prodotto finito: Biovet JSC - 39 Petar Rakov Str - 4550 Peshtera (Bulgaria).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A13474

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Knock-Out»

Provvedimento n. 210 dell'11 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «KNOCK-OUT» soluzione per infusione endovenosa per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezione: - astuccio con 1 sacca da 500 ml di soluzione sterile apirogena A.I.C. n. 101971012.

Titolare A.I.C. : società ACME S.r.l. con sede in Cavriago (RReggio-Emilia), via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento:

si autorizza la modifica del regime di dispensazione

da «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13475

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Rhiniseng».

Provvedimento n. 212 del 12 ottobre 2010

Specialità medicinale: RHINISENG.

Registrazione mediante procedura centralizzata attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. Girona Spagna.

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONI	NIN	PROCEDURA EUROPEA
FLACONCINO DA 20 ML	104340017	EU/2/10/109/001
10 FLACONCINI DA 20 ML	104340029	EU/2/10/109/002
FLACONCINO DA 50 ML	104340031	EU/2/10/109/003
FLACONCINO DA 100	104340043	EU/2/10/109/004
FLACONE DA 20	104340056	EU/2/10/109/005
10 FLACONI DA 20 ML	104340068	EU/2/10/109/006
FLACONE DA 50 ML	104340070	EU/2/10/109/007
FLACONE DA 100 ML	104340082	EU/2/10/109/008
FLACONE DA 250 ML	104340094	EU/2/10/109/009

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2010)6439 del 16 settembre 2010 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A13477

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Metacam».

Provvedimento n. 144 del 26 luglio 2010

Specialità medicinale: METACAM

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia : Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONI	NIN	PROCEDURA EUOPEA
2 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA GATTI FLACONCINO VETRO 10 ML	102972306	EU/2/1997/004/039
2 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA GATTI FLACONCINO VETRO 20 ML	102972318	EU/2/1997/004/040

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE SUINI FLACONE POLIETILENE 100 ML	102972320	EU/2/1997/004/041
15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE SUINI FLACONE POLIETILENE 250 ML	102972332	EU/2/1997/004/042

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A13478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Trei».

Provvedimento n. 216 del 15 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ERITROMICINA 15% TREI.

Confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102946011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102946023.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori TREI S.p.A., con sede in viale Corassori, 62 - 41100 Modena - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura;

variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'inserimento del periodo di validità dopo prima apertura pari a 3 mesi.

Si autorizza inoltre l'inserimento del periodo di validità dopo diluzione o ricostituzione pari a 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duvaxyn IE-T Plus».

Provvedimento n. 215 del 15 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DUVAXYN IE-T PLUS, nelle confezioni:

1 siringa preriempita da 1 dose - A.I.C. n. 101472037;

10 flaconi monodose - A.I.C. n. 101472049;

2 flaconi monodose - A.I.C. n. 101472052.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. riferimento del 9 marzo 2009 e successive integrazioni.

La modifica apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente: modifica della composizione del prodotto finito: in particolare si fa presente che è stata prevista l'aggiunta del limite massimo pari a µg18 HA per i tre ceppi del virus dell'influenza equina.

La composizione in eccipienti non è variata in quanto il Carbomer 940 è un sinonimo del Carbopol.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente: per una dose (1,5 *ml)*:

principi attivi:

virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 1, ceppo Praga/56 (H7N7) - µg15 - 18 HA;

virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 2, Newmarket 1/93 (H3N8) - µg15 - 18 HA;

virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 2, ceppo Suffolk 89 (H3N8) - µg15 - 18 HA;

tossina tetanica inattivata purificata: 18 Lf;

adiuvanti ed eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta rimane invariata ed è pari a: 24 mesi per il medicinale veterinario confezionato per la vendita, mentre il prodotto va consumato immediatamente e non conservato, dopo prima apertura del condizionamento primario.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxilin» 35 g/100 g + 35 g/100 g, polvere solubile per uso in acqua da bere o mangime liquido.

Provvedimento n. 218 del 22 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXILIN.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102341017;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 102341029;

busta da 5000 g - A.I.C. n. 102341031.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede in via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: estensione alla specie tacchini.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione alla specie tacchini.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono: suini, polli e tacchini (esclusi gli animali produttori di uova destinate al consumo umano).

Le indicazioni terapeutiche per la nuova specie sono le seguenti: al punto 4.2, indicazioni per l'utilizzazione: tacchini, terapia delle infezioni da Mycoplasma spp.

I tempi di attesa autorizzati sono i seguenti: carne e visceri:

suini: 3 giorni;

polli da carne e tacchini: 7 giorni.

Uso non consentito ad animali che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolpac compresse per cani di taglia media».

Provvedimento n. 217 del 15 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DOLPAC COMPRESSE PER CANI DI TAGLIA MEDIA.

Confezioni:

1 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967042;

6 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967055;

10 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967067;

20 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967079;

1 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103967129.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA - Magny Vernois, B.P. 189 - F-70200 Lure Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica del confezionamento del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

scatola con 3 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103967131;

scatola con 5 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103967143;

scatola con 10 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103967156.

La validità è conforme alle confezioni già autorizzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13537

Comunicato relativo all'aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

Si comunica che con decreto ministeriale 7 ottobre 2010 a firma dell'on.le Francesca Martini, è stato aggiornato il Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

Per la consultazione si rinvia al portale del Ministero della salute al seguente indirizzo:

http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/sicurezzaAlimentare.jsp

10A13913

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicazione relativa alla chiusura della procedura di assegnazione dei finanziamenti a favore dell'accesso all'editoria da parte di soggetti disabili.

Nell'ambito della ripartizione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) a favore dell'accesso all'editoria da parte dei soggetti disabili, il decreto ministeriale 18 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2008, ha disciplinato le modalità di accesso a tali finanziamenti per l'importo di euro 2.750.000,00 da destinare a uno o più progetti che rappresentassero soluzioni idonee a consentire ai soggetti ipovedenti e non vedenti l'uso di prodotti editoriali secondo standard tecnici adatti alle peculiari modalità di fruizione legate all'handicap.

I progetti sono stati selezionati sulla base delle caratteristiche fortemente innovative e funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge e in particolare agli indicatori previsti dal bando: numero dei titoli messi a disposizione; modalità di distribuzione dei file; varietà dei formati di file resi disponibili; tempi di messa a disposizione dei file agli utenti: criteri di selezione delle novità librarie (art. 5).

Al termine della procedura di valutazione, dopo approfondito ed accurato esame dei progetti pervenuti, è stato selezionato il progetto «LIA» Libri Italiani Accessibili presentato dalla società Ediser S.r.l. di Milano.

In data 28 ottobre 2010 è stato firmato il decreto direttoriale di approvazione del relativo piano di ripartizione che prevede un solo destinatario dell'intera somma stanziata.

10A13865

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-271) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.